

novembre 2003

anno 9

numero 26



A I G I
informativa

Pubblicazione della Associazione Italiana Giuristi di Impresa (AIGI), periodico di informazione per i soci AIGI

Direttore responsabile:
Bruno Felice Duina

Coordinamento redazionale
Mariella Corfiati

Hanno collaborato al presente numero:
Manuel Buccarella, Stelio Campanale, Ermanno Cappa, Luigi Domenico Cerqua, Mariella Corfiati, Guido Corsi, Fabio Del Zanna, Maria Grazia Fiori, Simone Forni, Antonio Grieco, Francesco Isaia, Riccardo Lena, Sergio Marini, Maurizio Mazzoni, Angelo Rognoni, Emilio Tosi, Cesare Vaccà

Realizzazione editoriale:
Anna Maria Busia - Milano

Direzione e redazione:
Piazza Bertarelli 4 - 20122 Milano
tel. 02/86982383 - fax 02-86995214
<http://www.aigi.it>
e-mail: segreteria.aigi@aigi.it
P.IVA: 03845160963

Spedizione in abbonamento postale - art.2 comma 20 c legge 662/96 - Filiale di Milano.
Copia gratuita - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 381 del 10.7.1995.

L'AIGI fa parte dell'European Company Lawyers Association



Attività e scopi dell'Aigi

L'Associazione Italiana Giuristi di Impresa (A.I.G.I.) è stata costituita nel 1976 da un gruppo ristretto di Responsabili di Uffici Legali di Grandi Società, con il fine di valorizzare la figura ed il ruolo del Giurista di Impresa promuovendone - analogamente a quanto già avveniva in altri Paesi - lo status giuridico. Il Giurista di Impresa coniuga il ruolo manageriale con l'apporto delle sue specifiche competenze legali, concorrendo con le altre funzioni aziendali alla formazione dei processi decisionali dell'Impresa.

A.I.G.I. annovera attualmente oltre 800 Soci, legali interni che forniscono assistenza e consulenza in materia giuridica a primarie Società appartenenti a tutti i settori economici, a Enti privati e pubblici, ad Associazioni di imprese, a Enti pubblici economici, alla Pubblica Amministrazione.

A.I.G.I. è presente e opera sull'intero territorio nazionale. E' affiliata alla confederazione europea ECLA/AEJE (European Company Lawyers Association/Association Européenne des Juristes d'Entreprise) che raccoglie le Associazioni dei legali interni dei vari Paesi Europei. Nel 1984 l'A.I.G.I. è stata tra i promotori di tale Confederazione a cui oggi aderisce la maggior parte delle Associazioni di Giuristi di Impresa Europee, che rappresentano più di 31.000 soci appartenenti a 18 Paesi. I Soci A.I.G.I. hanno titolo per iscriversi all'IBA (International Bar Association), la prestigiosa associazione giuridica internazionale.

A.I.G.I. fa parte della Consulta delle Professioni non regolamentate presso il CNEL (nell'ambito delle funzioni istituzionali del CNEL, alla Consulta è stato affidato il compito di esplorare e promuovere il complesso mondo delle figure professionali "emergenti").

L'Associazione non persegue scopo di lucro e non ha finalità politiche. Pubblica il notiziario AIGIinform, periodico di informazione e dibattito per i Soci.

A.I.G.I. si articola in sei sezioni territoriali, coordinate da Responsabili di sezione: Piemonte, Lombardia-Liguria, Triveneto, Emilia Romagna-Marche, Centro Italia, Sud Italia.

L'Associazione ha come scopo la promozione, la formazione e lo sviluppo del Giurista di Impresa e del suo ruolo.

Oltre alle finalità scientifiche (A.I.G.I. collabora con varie Università per la realizzazione di corsi di diritto e master; organizza convegni e seminari giuridici; elabora studi di contenuto giuridico-economico), persegue il fine di promuovere il riconoscimento e l'affermazione della figura e del ruolo professionale dei Giuristi di Impresa in Italia.

Organizza e propone ai Soci molteplici occasioni formative sia direttamente sia attraverso convenzioni con Università, Enti, Associazioni e importanti Centri congressuali e di formazione. Favorisce i rapporti di collaborazione con vari organismi pubblici e privati per la diffusione della cultura giuridica ed il confronto tra le diverse esperienze maturate dai Giuristi di Impresa.

L'Associazione vigila sul rispetto delle regole deontologiche della professione contenute nel Codice di Condotta e favorisce lo scambio di informazioni, esperienze e documentazioni tra i Soci.





CODICE CIVILE

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE, DELLA CORTE
DI CASSAZIONE E DELLE GIURISDIZIONI
AMMINISTRATIVE SUPERIORI

2002

GABRIELE PESCATORE
CESARE RUPERTO

Dodicesima edizione

Attualità e completezza sono le caratteristiche anche di questa nuova edizione.

Il testo legislativo è commentato in ogni articolo con note redatte sulla base di massime giurisprudenziali, precedute da un particolareggiato sommario, che ne facilita la consultazione.

Accanto alla giurisprudenza della Cassazione, è stato dato particolare rilievo alla giurisprudenza della Corte costituzionale e a quella delle giurisdizioni amministrative superiori.

Aggiornamento gratuito *on-line*.

Sul sito Giuffrè è infatti possibile consultare in tempo reale tutte le massime collegate agli articoli del Codice Civile inserite a partire dalla chiusura redazionale dell'opera

8°, due tomi rilegati di complessive

pp. VIII-5048, € 240,00

GIUFFRÈ EDITORE

Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO

Tel. 02/38.089.290 - Fax 02/38.009.582

<http://www.giuffre.it> - E-mail: vendite@giuffre.it



In questo numero

AUDIZIONE AIGI

ALLA COMMISSIONE

GIUSTIZIA DELLA CAMERA

DEI DEPUTATI

LINFO: QUOTA 2004

EURO 100,00

GIOVANI GIURISTI SU

AIGIINFORM

LIFORMAZIONI RISERVATE

AI SOCI SUL SITO

WWW.AIGI.IT

NUOVE CONVENZIONI

ELEZIONI DEL

CONSIGLIO GENERALE E

DEL COLLEGIO DEI

REVISORI DEI CONTI

WWW.AIGI.IT

SEGRETERIA: NOTIZIE,

SEMINARI, CONVEGNI...

Attività e scopi dell'Aigi	Pag.2
La nostra vignetta Emilio Giannelli	Pag.3
"Storie di 'ordinaria' vita da giurista", di Fabio Del Zanna	Pag.6
Appunti dalla Segreteria, di Mariella Sferruzza Corfiati	Pag.9
Attività e Convenzioni:	
Master per Giuristi di Impresa: Tax Consulting - AIGI, di Simone Forni	Pag.10
Opportunità di formazione e aggiornamento on-line aperto a tutti i Soci	Pag.11
Attività: Assemblea annuale, Assemblea per corrispondenza: elezioni	Pag.12
Convenzioni	Pag.13
Informazione di JLS	Pag.14
Rapporti istituzionali a cura di Guido Corsi	Pag.17
"Il ruolo del Giurista di Impresa nelle grandi aziende", di Maurizio Mazzoni	Pag.21
Incontri all'Università di Bari	Pag.23
"Il D.lgs 231/2001: La responsabilità amministrativa degli enti", di Stelio Campanale	Pag.24
Convegno:"Riforma del Diritto Societario" e "La Riforma del Mercato del lavoro", di Francesco Isaia	Pag.26
"Relazione sul Convegno sulla Riforma del diritto societario", di Sergio Marini	Pag.27
Convegno 19-11-2003: Il nuovo codice della privacy: prime analisi e commenti	Pag.29
Convegno 1-12-2003:La riforma del mercato del lavoro-Legge Biagi	Pag.29
"La responsabilità amministrativa degli enti: profili di carattere generale", di Luigi Domenico Cerqua	Pag.30
"Forte il richiamo dell'Antitrust al rispetto delle regole di concorrenza nel settore dei servizi idrici", di Maria Grazia Fiori	Pag.35
"Il nuovo regime di responsabilità civile degli internet service provider - D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico", di Emilio Tosi	Pag.39
"Commento del Libro Verde sul 'Provvedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare e ad accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità", di Riccardo Lena	Pag.42
"Software proprietario e free software: le divergenze si giocano sul filo del Copyright", di Manuel M. Buccarella	Pag.43
"I Patti Parasociali nella Riforma delle Società di capitali", di Antonio Grieco	Pag.47
"La politica industriale in un'Europa allargata", di Riccardo Lena	Pag.54
Per accedere all'area riservata del sito	Pag.55
Master in collaborazione con AIGI	Pag.56
Master segnalati	Pag.58
Nuovi Soci	Pag.60
Segnalazioni bibliografiche	Pag.60

Emilio Giannelli: Grande giurista d'impresa e grande giornalista satirico

In data 26 Novembre 2002, il Consiglio Generale dell'A.I.G.I.- come tutti i Soci sanno (vedi la comunicazione ufficiale pubblicata sul n° 24 di “AIGI-INFORM” del Novembre 2002)- ha nominato l'Avv. Emilio Giannelli SOCIO ONORARIO della nostra Associazione.

Ci piace qui ripercorrere le principali tappe che hanno portato il carissimo Amico e Collega Emilio a diventare il “personaggio” la cui fama travalica anche i confini nazionali.

Nato a Siena e conseguentemente grande contradaiolo (appartiene alla Contrada del Drago), Giannelli ha percorso tutta la sua brillantissima carriera di Giurista di Impresa nella sua Città, alle dipendenze del Gruppo Bancario “Monte dei Paschi di Siena” (qui di seguito- per brevità-“Monte dei Paschi”).

Entrato giovanissimo nei Servizi Legali del Monte dei Paschi (la più antica Banca del mondo, essendo stata costituita nel 1472, cioè venti anni prima della scoperta dell'America), Giannelli ne divenne il Direttore per numerosi anni, approfondendo il suo sapere giuridico e le sue capacità manageriali- in una posizione di grande delicatezza e responsabilità- in favore della propria Banca, la quale- in quello stesso periodo- conosceva un grande sviluppo, diventando uno dei più importanti e prestigiosi Gruppi bancari e finanziari italiani.

Giannelli allargava anche le proprie responsabilità e competenze diventando Segretario della “Deputazione” del Monte dei Paschi (cioè del Consiglio di Amministrazione) e seguendo pertanto anche tutti gli aspetti istituzionali della grande Banca, fino al travagliato e complesso passaggio del Monte dei Paschi da “Ente di Diritto Pubblico” a “Società per Azioni” (con la costituzione della relativa Fondazione), a seguito della nota riforma globale del sistema bancario nazionale verificatasi con l'entrata in vigore del T.U. del 1995.

Fra l'altro, diversi colleghi A.I.G.I. che operano nel ramo bancario- a cominciare dal nostro Presidente, Ermanno Cappa- ricordano lo straordinario contributo d'intelligenza e di sapienza giuridica che Emilio Giannelli ha dispiegato, per anni, nell'ambito del Comitato Giuridico dell'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.).

Costituitasi la Fondazione del Monte dei Paschi, Emilio Giannelli ne è divenuto Segretario Generale e poi- addirittura- “Provveditore” (cioè Direttore Generale), carica che ha ricoperto fino al Maggio 2000. In tale ufficio, pertanto, egli è divenuto anche uno dei più prestigiosi Dirigenti di banca, chiamato a gestire un patrimonio di 20.000 miliardi di Lire.

Lasciato il Gruppo Monte dei Paschi dopo quarant'anni di attività quale Giurista di Impresa, Emilio Giannelli gestisce ora- a Siena- uno studio forense insieme al Figlio, anch'egli Avvocato.

Quanto alla “vocazione” di Emilio Giannelli per la SATIRA POLITICA, tutto ebbe inizio nel 1956, quando l'allora giovanissimo studente di Giurisprudenza ebbe modo di sperimentarla, si direbbe, “in corpore vili”, nell'ambito della famosa “Beffa degli Egiziani”, che ebbe risonanza nazionale. Erano ancora i tempi aurei della “GOLIARDIA” (specie nelle piccole città universitarie come Siena) e fu in tale contesto che un nutrito gruppo di “goliardi” intelligenti ed intraprendenti- sotto l'accorta guida del “Princeps Matricularum”, Fabio Rugani- ebbe l'idea geniale di “burlarsi” di alcune Amministrazioni Comunali e Provinciali della Toscana.

Erano gli anni nei quali, in alcuni Paesi arabi di spicco, regimi con forti connotazioni

nazionaliste e populiste si sostituivano ai precedenti ordinamenti reazionari e conservatori instauratisi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, cioè al termine del periodo coloniale. Era l'epoca- per intenderci- in cui in Siria nasceva il Baath; in Iran si affermava Mossadeq; in Irak prendeva il potere Kassem ed in Egitto i giovani ufficiali guidati da Neghib e Nasser spazzavano via per sempre il corrotto e retrogrado regime di Re Faruk. E fu proprio Nasser, in quel fatidico 1956, che riusciva ad umiliare le ex-potenze coloniali, Gran Bretagna e Francia, nella famosa “Crisi di Suez”.

I regimi arabi che abbiamo testé elencato avevano il pieno sostegno dell'Unione Sovietica ed erano pertanto visti con estrema simpatia- anche per quest'ultima ragione- dalle “Amministrazioni rosse” che governavano le province e le città toscane.

I goliardi senesi, dunque, si finsero quali ricchi studenti di agronomia, arabi, in viaggio premio in Italia; indossavano il prescritto caffetano e copricapi arabi; erano guidati da uno studente che sapeva perfettamente l'arabo (essendo nato e cresciuto al Cairo); ed avevano con loro Emilio Giannelli che operava quale loro “Muezzin”. Dando prova di un'incredibile capacità organizzativa e di una insuperabile maestria, essi riuscirono dunque ad accreditarsi- presso le Autorità amministrative di Siena e Provincia- come un gruppo di studenti di agronomia inviato in Toscana dal Ministero dell'Agricoltura Egiziano per apprendere colture e tecniche agricole da poter “trapiantare” lungo il Nilo e nel suo Delta.

Considerato anche il clima politico di quel periodo e la connotazione “rossa” delle amministrazioni locali cui ci riferiamo, è inutile sottolineare che al “Gruppo di Studenti Egiziani” le Autorità di Siena e Provincia tributarono un'accoglienza a dir poco trionfale, con omaggi, cerimonie, banchetti, ecc. e con gl'immane discorsi e brindisi che inneggiavano al trionfo dei popoli oppressi sulle potenze colonialiste e capitalistiche.

Per non tradire la loro vera identità, i “goliardi” senesi- ovviamente- dovettero sorbirsi cibi rigorosamente in linea con le regole coraniche, il che impose il grosso sacrificio di rinunciare- per vari giorni- al “nettare di Bacco”.

Furono comunque bravissimi nel recitare la parte di “giovani studenti egiziani” in visita in Italia, senza mai tradire la loro vera identità: rimase celebre, al riguardo, il compito inchino che Emilio Giannelli, nelle vesti di “Muezzin” del gruppo egiziano, profuse dinanzi al proprio Padre- durante una cerimonia- senza che quest'ultimo minimamente lo riconoscesse (il Babbo di Emilio Giannelli ricopriva la carica di Segretario Comunale presso il Comune di Siena).

Il gruppo di “studenti egiziani” era d'accordo con Amerigo Boves- della RAI- che curò costantemente le riprese televisive delle varie visite e cerimonie: resta negli annali il filmato girato in Piazza della Cisterna, a San Gimignano, con lo stuolo dei giovani arabi che pregava in direzione della Mecca. Le riprese televisive, se da un lato confortarono le Autorità circa l'attendibilità dei visitatori arabi, ebbero il merito di propagare l'incredibile scherzo goliardico a tutta l'Italia.

La “beffa” ebbe termine a Siena, in Piazza del Campo, quando i finti egiziani, al termine della cerimonia di commiato- dinanzi agli occhi increduli ed esterefatti del Sindaco e degli Assessori comunali- estrassero, da sotto i caffetani, i “goliardi” (i tradizionali copricapi a punta degli studenti universitari) ed intonarono il “Gaudeamus Igitur”, ripresi dall'immane operatore televisivo.

Le Autorità accettarono saggiamente lo scherzo e tutto terminò con grandi risate e

grandi bevute. Contemporaneamente alla sperimentazione “in corpore vili” che abbiamo sopra narrato, Emilio Giannelli iniziava l’attività di vignettista satirico che lo rese noto a livello locale: famosi restano alcuni suoi disegni apparsi sui numeri unici pubblicati in occasione delle “Feriae Mitricularum” o per solennizzare le vittorie delle Contrade nel Palio.

Il salto verso la ribalta nazionale avvenne quando “La Repubblica” varò il noto inserto satirico chiamato “Satirycon” ed Eugenio Scalfari- che evidentemente aveva notato il giovane talento- chiamò Giannelli a collaborarvi. La bravura di Giannelli era tale che fu chiamato in più occasioni a sostituire Forattini sulla prima pagina de “La Repubblica”, e ciò anche per lunghi periodi.

La notorietà di Giannelli divenne tale che molti quotidiani di livello nazionale tentarono di strapparlo a “La Repubblica”: Montanelli lo voleva al “Giornale”, Romiti alla “Stampa”, ecc.

La proposta irrinunciabile- come la definisce Giannelli- gli giunse da Ugo Stille, Direttore del “Corriere della Sera”, che, nel 1991, gli offrì la prima pagina del quotidiano più importante d’Italia: per la prima volta il “Corriere” apriva la prestigiosa prima pagina ad un giornalista satirico, a conferma dell’incredibile livello di bravura, d’intelligenza politica e di fine ironia raggiunto da Emilio Giannelli.

E proprio il “Corriere della Sera”- per festeggiare i primi dieci anni di collaborazione con il giornalista senese- ha dedicato a quest’ultimo una bella mostra tenutasi a Milano, nella sede de “L’Umanitaria”, nel Giugno 2002, una rassegna che ha ripercorso gli ultimi due lustri della politica italiana- e degli eventi mondiali che si sono intrecciati con essa- visti attraverso gli occhi sarcastici e mordaci di Giannelli.

E’ superfluo ricordare che Giannelli ha collaborato e collabora con settimanali quali “L’Espresso”, “Panorama”, “Epoca”, ecc.; che sono stati pubblicati numerosi libri con la selezione delle sue satire più riuscite; che ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti anche a livello internazionale.

Al riguardo, è di questi giorni la notizia- apparsa sul “Corriere della Sera” di Venerdì 29 Agosto u.s.- che Emilio Giannelli è stato proclamato vincitore del “Premio per il Giornalismo Culturale 2003”, Premio fondato nel 1997 e giunto alla sua settima edizione: il Premio è stato istituito dalla città di San Casciano dei Bagni (Siena).

Ed a suggello di questo profilo desideriamo riportare- appunto- la motivazione con cui la Giuria del Premio testé citato- formata da illustri personaggi del mondo della Cultura e del Giornalismo- ha assegnato al giornalista senese tale riconoscimento: “perché i disegni di Emilio Giannelli segnano sempre, senza acredine, ma con pungente, corrosivo giudizio, un commento a piè di pagina su idee, personaggi, eventi della politica e del costume dell’Italia contemporanea”.

“AIGI-INFORM” augura ad Emilio Giannelli di deliziare ancora a lungo gl’italiani con la lucidità e la sagacia della sua intelligenza, della sua divertente ironia e della sua penna.

C

OME È NOTO, in questo triennio, l'AIGI ha compiuto un grande sforzo organizzativo e ha perseguito importanti traguardi in difesa della professione del Giurista d'Impresa. In particolare è impegnata, nei vari livelli e organismi governativi e legislativi e delle strutture associative nazionali al fine:

- del riconoscimento della professione,
- della certificazione
- della formazione

L'impegno di adempiere in pieno al mandato statutario relativamente alla formazione e all'eventuale certificazione si è andato sempre più consolidando e un grande impegno è in essere in tal senso.

Non a caso si rivolgono spesso all'Associazione numerosi soggetti con richieste relative all'orientamento, ai percorsi formativi da intraprendere e/o perseguire.

Già alcuni giovani si sono laureati con Tesi sul "Giurista di Impresa"

L'Associazione si pone sempre più anche come strumento di comunicazione tra i Soci, di informazione e di interesse attraverso una serie di servizi che con fatica e pazienza si riescono a mettere a disposizione dei Soci.

Vede la luce in questi mesi il primo volume, edito dalla Casa editrice Giuffrè dal titolo "la delega dei poteri" di una collana interamente dedicata all'A.I.G.I. e frutto del lavoro e dell'impegno di alcuni Soci.

Si sono stipulate convenzioni con case editrici, con università, con centri di formazione che applicano ai soci AIGI condizioni di particolare favore.

L'AIGI ha organizzato e organizza, per quanto possibile anche in varie città, incontri e seminari gratuiti che sono solitamente riconosciuti di grande interesse e valore scientifico: ne è la riprova la grande partecipazione di pubblico qualificato che solitamente prende parte a tali eventi, non ultimo quello del 23 ottobre a Torino sul Diritto Societario.

La partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione nelle varie forme che ognuno trova, ma anche attraverso il pagamento della quota associativa, fa sì che si possano adempiere i compiti istituzionali nell'interesse di tutti gli iscritti.

Recentemente si è provveduto a notificare ad ognuno la propria situazione personale relativamente al pagamento della quota associativa.

Soprattutto in passato, le aziende talora pagavano la quota associativa all'AIGI. Attualmente sempre più le aziende evitano di assumersi tale onere.

D'altra parte l'adesione all'AIGI è personale ed è il Socio interessato a mantenere tale legame. Semmai potrà dimostrare all'azienda che in qualche modo è conveniente per la stessa che il dipendente sia iscritto all'AIGI, sia per la garanzia di serietà sia anche per un interesse meramente economico se il corso, o il master o il seminario cui l'azienda lo iscrive, riserva delle agevolazioni ai soci AIGI.

Si ricorda che l'adesione all'AIGI permane fintanto che il socio non notifichi altro intendimento.

Mariella Sferruzza Corfiati
(Segretario Tesoriere)

U

UNA NUOVA INIZIATIVA DI FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON AIGI: IL MASTER PER GIURISTA D'IMPRESA DELLA TAX CONSULTING FIRM

Caro Direttore,

ringrazio la redazione di AIGIinform dell'opportunità concessami di illustrare brevemente a tutti i membri dell'Associazione un'iniziativa cui tengo particolarmente e che presumo possa contribuire a diffondere ancora di più sul territorio nazionale la conoscenza delle attività dell'AIGI.

Sto parlando della realizzazione di un mio vecchio sogno, quello di organizzare un corso di formazione post-universitaria sulla figura ed il ruolo del giurista d'impresa. Infatti già nel corso della riunione della Sez. Centro Italia dell'Associazione, tenutasi nel febbraio del corrente anno a Firenze grazie all'ospitalità del collega avv. Vella, avevo segnalato agli intervenuti l'opportunità di promuovere master o corsi di specializzazione nell'area toscana con la collaborazione delle Università o di altre istituzioni, quali le Associazioni industriali, la Regione e altri enti che si occupano di formazione avanzata.

Peraltro all'epoca non pensavo che una simile idea avrebbe trovato concreta attuazione in tempi brevi. Invece, grazie all'interesse e alla lungimiranza dimostrati dalla Tax Consulting Firm, società che opera nel settore ormai da oltre 10 anni, ho avuto la possibilità di elaborare un progetto di master breve coinvolgendo nel corpo docente anche alcuni soci AIGI.

Si tratta di un corso di perfezionamento che vede come destinatari i laureati e laureandi della facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche che intendano intraprendere la carriera di giurista d'impresa. Il programma del corso è rivolto anche a quei lavoratori dipendenti che, occupandosi di problematiche legali tipiche di alcune importanti funzioni aziendali (Ufficio legale, Segreteria degli organi societari, Ufficio fiscale, Direzione risorse umane, Ufficio acquisti e vendite), intendano accrescere la propria professionalità, permettendo così alla loro azienda di risolvere adeguatamente le questioni giuridiche con ottimi risultati sul piano dell'efficienza e risparmiando sui costi di consulenza.

Il master si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti idonei a sviluppare tecniche organizzative e ad accrescere le competenze e le capacità manageriali del giurista d'impresa, così da permettergli di integrarsi completamente nella realtà aziendale in cui opera o dovrà operare. A tal fine il master ha un taglio operativo, per cui durante le lezioni verranno esaminati casi aziendali e svolte esercitazioni pratiche.


Dato che il giurista d'impresa deve disporre di una competenza professionale praticamente in tutti i campi del diritto, il programma del master è stato concepito per fornire un'ampia base di conoscenze tecniche e si articola nelle seguenti lezioni:

- *Figura e ruolo del giurista d'impresa – Contabilità e bilancio – Diritto societario – Principi di diritto tributario delle società – Diritto penale dell'impresa – Corporate governance – I contratti commerciali nazionali d'impresa – Contrattualistica societaria – Contrattualistica commerciale comunitaria e internazionale – Appalti e contratti con la pubblica amministrazione – Concorrenza e normativa antitrust – Gestione della conflittualità – Tutela del contraente debole e responsabilità amministrativa delle società – Diritto bancario e contrattualistica finanziaria – Diritto delle assicurazioni – Diritto del lavoro.*

Trattandosi di un master breve e fruibile anche da coloro che già svolgono un'attività lavorativa, abbiamo previsto un numero di 80 ore di lezione suddivise in dieci giornate di 8 ore ciascuna al sabato, venendo così incontro anche alle esigenze del corpo docente, in massima parte rappre-

sentato da giuristi d'impresa dipendenti di aziende. Per non interferire con il master "Ezio Corfiati" e al fine di coprire un'area geografica di minore "penetrazione" dell'AIGI, abbiamo ritenuto opportuno far svolgere il corso nelle città di Firenze, Roma e Napoli da ottobre 2003 ad aprile 2004. A garanzia dell'omogeneità del metodo didattico, il corpo docente sarà lo stesso per tutte le città sedi del Master e predisporrà specifiche dispense per ciascuna lezione. Sottolineo che nonostante al centrosud gli iscritti all'AIGI non siano numerosi, le iniziative dell'associazione siano meno conosciute e vi sia un numero esiguo di corsi di formazione orientati all'attività del giurista d'impresa, tuttavia le riunioni informative che ho condotto a maggio e a settembre 2003 per la promozione del master hanno riscontrato una folta partecipazione e suscitato un grande interesse nei confronti di questa professione così importante ma ancora poco valorizzata. Considerato poi che tale interesse si è tradotto in un consistente numero di iscrizioni al corso, ritengo che questa nuova proposta formativa possa dare un piccolo ma significativo contributo non solo alle finalità scientifiche dell'AIGI, ma anche alla promozione della figura e del ruolo professionale dei giuristi d'impresa. Concludo sottolineando che in così poco tempo non sarebbe stato possibile organizzare il corso senza il sostegno determinante del presidente Cappa, che mi ha aiutato ad individuare le persone più adatte e qualificate per gli incarichi di docenza, e della segreteria dell'Associazione, estremamente efficiente nel fornirmi i recapiti dei vari docenti e nell'attività di informazione ai soci interessati. A loro va ovviamente un grande ringraziamento e con loro vorrei condividere la legittima soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa.

SIMONE FORNI



OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ON-LINE APERTO A TUTTI I SOCI: COLLABORAZIONE AIGI-ELEA.

Presente da oltre vent'anni al fianco di imprese e organizzazioni, Elea è al primo posto in Italia nella formazione Information & Communications Technology e leader nei servizi di knowledge management. L'azienda rappresenta una realtà con più di 200 professionisti e oltre 500 partner, con sedi in 8 città: Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Elea attribuisce un ruolo centrale all'e-Learning e costituisce in questo campo un unicum sul mercato italiano. Per proteggere, sviluppare e mantenere il knowledge capital dei propri Clienti, pubblici e privati, divenuto strategico nell'attuale scenario competitivo, Elea mette infatti a disposizione un'esperienza multidisciplinare - dalle metodologie formative alle tecnologie dell'informazione, fino ai progetti di change management - rafforzata dalle partnership con i leader mondiali nelle piattaforme e nei contenuti e-Learning e dall'appartenenza al Gruppo De Agostini, content owner di grande rilievo e al primo posto in Italia nell'editoria professionale: lavoro, fisco, giurisprudenza. La gestione dell'offerta di Elea è affidata a tre divisioni specializzate: Knowledge Integration, per la realizzazione di progetti di change management di clienti pubblici e privati, finalizzati anche alla realizzazione di sistemi di knowledge management; Tech Lab, per la formazione Information & Communications Technology rivolta a end-user e specialisti; E-learning, per la progettazione, realizzazione ed erogazione di contenuti e servizi di consulenza, formazione e informazione attraverso l'utilizzo di tecnologie e di software innovativi. In tutta la sua offerta Elea ha fatto propria la formula del blended learning, la modalità didattica che prevede la combinazione di attività di aula e di fruizione on line, supportate da servizi di assistenza e strumenti community.

(Il Sistema Qualità di Elea è certificato UNI EN ISO 9001:2000

Elea è associata ASFOR, ASSOCONSULT, ASSOQUALITY, EFQM, Global Learning Alliance)



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci, tenutasi in data 25 giugno 2003, ha fatto il punto sulla posizione dell'AIGI all'interno del dibattito sul riconoscimento delle professioni non regolamentate. Ha approvato il consuntivo 2002 e il Bilancio di previsione per il 2003. La situazione dei conti, pur risultando positiva, non permette un quadro del tutto ottimistico se si intende continuare ad incrementare l'attività dell'Associazione e ad offrire servizi adeguati. Infatti, le spese, sempre oculte e ridotte ai servizi essenziali: segreteria, AIGIinform, Sito, formazione, possono essere fronteggiate esclusivamente con il pagamento della quota annuale da parte dei Soci.

L'Assemblea 2003 ha stabilito la quota annuale per il 2004 che sarà di euro 100.

Per motivi contabili si chiede che ogni socio provveda al pagamento della quota ad inizio d'anno.



ASSEMBLEA ORDINARIA PER CORRISPONDENZA: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO GENERALE E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Si è svolta con regolarità e si è conclusa, come previsto, il 6 Novembre. Hanno riportato voti i seguenti candidati:

BONACOSSA Silvia 83, BONZANINI Luca 76, CANTARELLI Elisabetta 56, CAPPÀ Ermanno 161, CAPUTO Lorena 60, CARDANI Giacomo 38, CARDILLO Salvatore 54, CATALANO Giuseppe 45, CERUTTI Giovanni 75, CORSI Guido 54, COVA Bruno 78, D'AMICO Giovanni Maria 79, FLORES Paolo 62, FRANZINI Fulvio 55, GERLI Luigi 68, GUARIGLIA Franco 70, GUERRERI Gaetano Giuseppe 52, ISAIA Francesco 81, LIGAS Giovanna 77, MARINI Sergio 59, MELONI Maria 47, NITTI Emiliano 36, PALMIERI Gian Luca 44, PORCELLI Gabriella 62, PULITANO Enzo 84, SAVARESE Valeria 50, SPINELLI Pier Luigi 78.

Pertanto risultano eletti quali Consiglieri, in base alle preferenze ricevute, i seguenti candidati:

Ermanno CAPPÀ	Bruno COVA	Franco GUARIGLIA
Crescenzo PULITANO	Pierluigi SPINELLI	Luigi GERLI
Silvia BONACOSSA	Giovanna LIGAS	Paolo FLORES
Francesco ISAIA	Luca BONZANINI	Gabriella PORCELLI
Giovanni Maria D'AMICO	Giovanni CERUTTI	Lorena CAPUTO

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, risultano eletti i seguenti candidati:

Oronzo CHIARULLO	Presidente
Francesco BENIGNI	Revisore Effettivo
Ubaldo PERCIVALLE	Revisore Effettivo
Noemi SOLINAS	Revisore Supplente
Felice VELLA	Revisore Supplente

In occasione della prima seduta di prossima convocazione, il Consiglio Generale nominerà il Presidente e le altre cariche istituzionali e procederà a darne comunicazione.

L **NUMERI DELL'AIGI:** Al 30 ottobre 2003 gli iscritti all'Associazione sono 932 di cui 911 Soci ordinari, 11 Soci sostenitori e 10 Soci onorari. Nel triennio sono stati ammessi 147 nuovi Soci così distribuiti:

• Sezione Lombardia/Liguria	64	• Sezione Piemonte	16
• Sezione Emilia Romagna	9	• Sezione Centro	37
• Sezione Triveneto	12	• Sezione Sud	9

E **STATA STIPULATA CON ELEA UNA CONVENZIONE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO ON-LINE SUL DIRITTO SOCIETARIO.**

La formazione e l'aggiornamento risultano essere tra le aspettative più sentite da parte di molti Soci. I corsi on-line possono soddisfare almeno in parte le esigenze, su tutto il territorio nazionale, di accedere alle iniziative dell'Associazione. Si tratta di attività facilmente fruibili anche dal proprio posto di lavoro e che possono interessare anche le aziende che eventualmente dovessero finanziarli. Si consiglia di visitare il sito Aigi.

S **ONO TUTTORA ATTIVE LE CONVENZIONI CON GLI ALTRI ENTI** cui abbiamo dato notizia sul numero precedente e sul Sito AIGI: ISDACI, Camera Arbitrale di Milano, Sole 24 Ore, ELSA, Casa Editrice Giuffrè, Just Legal Service, ELEA.

Si segnala in particolare che la convenzione con Giuffrè, inizialmente prevista solo per la Sezione Lombardia- Liguria, è accessibile anche da altre zone territoriali. Per accedervi bisogna prendere contatto con la Segreteria che provvederà ad attivare gli ordini di materiale editoriale; la Giuffrè provvederà al recapito senza aggravio di spese postali.

RICORDIAMO a tutti i Soci che la Segreteria dell'AIGI è aperta tutti i giorni dalle ore 15 alle 18. **La sede AIGI è in Piazza Bertarelli 4 -20122 Milano**

Il numero di telefono è il seguente: **02 86982383**, il fax è **02 86995214**.

Per qualsiasi informazione si può inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: **segreteria.aigi@aigi.it** oppure collegarsi al sito internet **www.aigi.it**.

IMPORTANTE: i Soci comunicano tempestivamente alla segreteria qualsiasi cambiamento relativo a: società, indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail. Molti Soci non hanno mai comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica. E' importante al fine di una comunicazione più agevole e veloce.

LA QUOTA ASSOCIATIVA per l'anno 2004 è di 100 Euro e può essere pagata sul cc. Postale n. 36672202 intestato all'AIGI (si acclude bollettino prestampato), oppure con bonifico bancario presso Banca Regionale Europea, Milano sede, cc n. 34011 CAB 01600 ABI 06906. Si ricorda che lo Statuto sancisce l'obbligatorietà del pagamento della quota. Come è noto l'Associazione può contare stabilmente solo sulle entrate rappresentate dalle quote associative senza le quali nessuna attività, soprattutto scientifica e di segreteria, è possibile realizzare.

(Mariella Sferruzza Corfiati)



SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE

Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale è una società di formazione professionale in ambito legale che si rivolge, tra gli altri, ai giuristi di impresa che sentono la necessità di integrare il proprio curriculum con la frequenza di corsi postuniversitari su argomenti di interesse e attualità giuridica. Just Legal Services è inoltre una società di servizi in grado di offrire soluzioni altamente qualificate alla propria clientela costituita da studi professionali, imprese ed enti.

CORSI DI LINGUA

- **ENGLISH FOR LAW (BASIC LEVEL)- FOCUS ON LEGAL TERMINOLOGY AND DRAFTING. INTRODUCTION TO COMMERCIAL LAW:** il corso (per un totale di 32 ore di lezione) ha ad oggetto lo studio della terminologia giuridica della lingua inglese attraverso l'analisi dei sistemi di diritto inglese e americano in generale, con particolare riferimento agli aspetti costituzionali, alle fonti del diritto, alla vincolatività del precedente giuridico, alla teoria generale del contratto e ai fondamenti del diritto commerciale.
- **ENGLISH FOR LAW (ADVANCED LEVEL)- FOCUS ON PROPERTY LAW & TRUST, CONTRACT LAW AND COMMERCIAL LAW:** il corso (per un totale di 32 ore di lezione) ha ad oggetto lo studio della disciplina della proprietà e del Trust in Gran Bretagna, del contratto e delle società negli Stati Uniti d'America, nonché delle principali problematiche connesse alla tutela della proprietà intellettuale.
- **FRANÇAIS JURIDIQUE:** il corso (per un totale di 20 ore di lezione) ha ad oggetto lo studio della terminologia giuridica della lingua francese attraverso l'analisi del sistema costituzionale, della teoria generale del contratto e delle società in Francia, nonché dei fondamenti del diritto processuale civile.
- **DEUTSCH FÜR JURISTEN:** il corso (per un totale di 20 ore di lezione) ha ad oggetto lo studio della terminologia giuridica della lingua tedesca attraverso l'analisi del sistema costituzionale, della teoria generale del contratto e delle società in Germania, nonché dei fondamenti del diritto processuale civile.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIE GIURIDICHE

- **IL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PER IL GIURISTA:** il corso (per un totale di 24 ore di lezione) mira a far acquisire la capacità di analizzare le principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico, oltre che di riclassificarle con disinvoltura al fine di eseguire analisi critiche ed attente sull'andamento di un'impresa. Le lezioni – tenute da commercialisti e professori universitari ed in classi di massimo venticinque partecipanti – hanno ad oggetto, sia gli aspetti economico-giuridici connessi alla redazione del bilancio di esercizio delle società, sia i profili civilistici connessi alla responsabilità di amministratori e sindaci, nonché le principali problematiche fiscali relative alle operazioni di finanza straordinaria.
- **TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE:** il corso (per un totale di 12 ore di lezione) mira ad approfondire i principi e le tecniche di negoziazione onde acquisire una maggiore padronanza degli strumenti utili per una negoziazione efficace. Le lezioni - tenute da avvocati conciliatori con particolare esperienza nell'insegnamento delle tecniche di negoziazione coadiuvati da esperti in comunicazione – hanno ad oggetto tutti gli aspetti psicologici, comportamentali, relazionali, linguistici e comunicazionali relativi alla negoziazione.

Dalla Segreteria

- **BOTTA E RISPOSTA - TEORIA E TECNICA DELL'ARGOMENTAZIONE GIURIDICA:** il corso (per un totale di 12 ore di lezione) mira ad approfondire le tecniche e gli strumenti dell'ars oratoria, con particolare riferimento ai modi per condurre correttamente la propria argomentazione nell'ambito di una discussione in contraddittorio. Le lezioni – tenute da puristi della lingua, esperti di retorica ed attori – hanno ad oggetto l'organizzazione e la struttura del discorso, gli aspetti del lessico e delle figure retoriche da utilizzare a guisa di ornamento, la voce e il tono da usare, la mimica e la gestualità nella comunicazione.
- **INFORMATICA GIURIDICA (INTERNET & LAW):** il corso (per un totale di 24 ore di lezione) mira a fornire gli strumenti logici e di ragionamento utili per la ricerca giuridica e l'aggiornamento professionale, oltre che ad approfondire le problematiche legali connesse all'utilizzo del computer e della rete Internet. Le lezioni – tenute da un professore universitario di informatica giuridica ed in classi di massimo quindici partecipanti – hanno ad oggetto mediante le banche dati su CD-ROM, il C.E.D. della Suprema Corte di Cassazione e la rete Internet, i contratti informatici, il valore giuridico del documento elettronico, la tutela giuridica del prodotto informatico, la firma digitale e il commercio elettronico.
- **NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI:** i corsi (per un totale di 8 ore di lezione per ciascun modulo) mirano a fornire un quadro dettagliato circa gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato degli ultimi sei mesi. Le lezioni – tenute da avvocati o magistrati – hanno ad oggetto l'analisi e il commento delle pronunce di legittimità anche inedite (disponibili in copia e suddivise per argomento) e della relativa ratio decidendi. I corsi sono disponibili, in due sessioni annuali, nei seguenti moduli: diritto civile, diritto commerciale e societario, diritto del lavoro, diritto penale e diritto amministrativo.
- **NOVITÀ NORMATIVE:** i corsi hanno ad oggetto lo studio e l'analisi di novità normative di interesse. Può essere attivato on-site un corso sul tema "la riforma delle società: gli statuti delle nuove società di capitali".

MASTER IN DIRITTO E PROCEDURA AMMINISTRATIVA

- **MASTER IN DIRITTO E PROCEDURA AMMINISTRATIVA – MDPA** (per un totale di 120 ore di lezione + stage della durata di un mese) ha ad oggetto gli aspetti tecnico-giuridici relativi al diritto ed alla procedura amministrativa. Il Master in Diritto e Procedura Amministrativa si articola in 5 Moduli aventi rispettivamente ad oggetto le seguenti materie: fondamenti del diritto amministrativo; contratti, convenzioni e servizi pubblici; gestione del territorio: edilizia, urbanistica e ambiente; responsabilità e risarcimento del danno amministrativo; processo amministrativo.

SERVIZI PER LE IMPRESE

- **SERVIZI SPECIALIZZATI DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IN MATERIE GIURIDICHE**
- **SERVIZIO SPECIALIZZATO DI PLACEMENT DI FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO LEGALE**

Just Legal Services e AIGI hanno stipulato una Convenzione in forza della quale i corsi di formazione e i servizi di Just Legal Services sono offerti ai Soci AIGI a condizioni particolarmente vantaggiose.

JUST LEGAL SERVICES - SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE

Via Laghetto, 3 - 20122 MILANO TEL: 02 7742881 r.a. FAX: 02 77428820

e-mail: info@justlegalservices.it

<http://www.justlsgalservices.it>

Giuffrè Editore

L'informazione più autorevole per svolgere
la propria attività professionale



9.000 volumi a catalogo, ai quali si aggiungono ogni anno oltre 400 novità, un quotidiano professionale on-line e più di 60 periodici specializzati, una linea completa di opere di editoria elettronica off-line e on-line.

Opere e servizi completi ed affidabili, pensati per rispondere alle esigenze del mondo professionale ma anche del mondo universitario e della formazione.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito o contattate
l'Agenzia Giuffrè a voi più vicina

WWW.GIUFFRE.IT

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20154 Milano
Tel. 02 38089.1 r.a. Fax 02 38009582

3 LUGLIO 2003: INTERVENTO DI F. BENIGNI AL IV FORUM INTERNAZIONALE

Riportiamo l'intervento svolto per AIGI da F. Benigni al IV Forum Internazionale "Risoluzione alternativa delle controversie nell'economia globale" svoltosi a Roma il 3 luglio 2003, ad iniziativa di ADRCenter

- 1- AIGI RITIENE CHE SIA DI PRECIPUO INTERESSE, ANZI CHE RIENTRI FRA I PRINCIPALI DOVERI DEL GIURISTA D'IMPRESA, PREVENIRE I CONFLITTI FRA IMPRESE E FRA QUESTE E I CONSUMATORI E, NELLA DEPRECATA IPOTESI DELL'INSORGERE DI CONTROVERSIE, FARE OGNI SFORZO PER EVITARE CAUSE LUNGHE E COSTOSE (NON SOLO IN TERMINI MONETARI, MA SOPRATTUTTO DI TEMPO CHE I MANAGERS AZIENDALI DEVONO DEDICARE ALLA VICENDA) E CHE QUASI SEMPRE SI CONCLUDONO CON LA PERDITA DI AFFARI. NON E' PER CASO CHE LE MODERNE ADR SONO STATE VOLUTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA DAI CORPORATE COUNSELS, I LEGALI INTERNI. ANZI, NEGLI STATI UNITI VENGONO SVILUPPATI DAI GIURISTI D'IMPRESA, IN PARTICOLARE NELLE GRANDI CORPORATIONS, PROGRAMMI INTERNI DI FORMAZIONE SULL'ADR, I QUALI HANNO LO SCOPO DI DIFFONDERE LA CULTURA DELLA RISOLUZIONE NEGOZIALE DELLE CONTROVERSIE A TUTTI I LIVELLI AZIENDALI. ALCUNI GRANDI GRUPPI ITALIANI STANNO INIZIANDO A FARE ALTRETTANTO.
PERTANTO, AIGI RITIENE CHE I GIURISTI D'IMPRESA ABBIANO PIENO TITOLO PER DIVENTARE I PROTAGONISTI DELL'ADR E, IN PARTICOLARE, DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE, ANCHE PERCHE', PUR CONOSCENDO E GESTENDO LE PROCEDURE CONTENZIOSE (SIA ESSE ORDINARIE CHE ARBITRALI) HANNO PER PROPRIA MISSIONE LA NEGOZIAZIONE E L'AZIONE PREVENTIVA.
- 2- AIGI ESPRIME APPREZZAMENTO PER OGNI NORMA DI LEGGE CHE POSSA CONTRIBUIRE AD INCORAGGIARE L'UTILIZZO, ANCHE IN ITALIA DELLE PROCEDURE ADR, CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE IN PARTICOLARE, DA PARTE DEI GIURISTI D'IMPRESA E DEGLI ALTRI OPERATORI DEL DIRITTO E QUINDI DELLE IMPRESE.
BEN VENGANO, PERTANTO, NORME CHE POSSANO INCORAGGIARE L'USO DELL'ADR, COME QUELLE DIRETTE A RAFFORZARE LA GARANZIA DI INDIPENDENZA, NEUTRALITA' E IMPARZIALITA' DEI CONCILIATORI, NONCHE', IN PRIMO LUOGO, NORME DIRETTE A GARANTIRE LA RISERVATEZZA DEI PROCEDIMENTI E DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE PARTI NEL CORSO DEI MEDESIMI. AIGI RITIENE, INOLTRE, DELLA MASSIMA IMPORTANZA CHE SIA EVITATA OGNI FORMA D'ESCLUSIVA, O PRIVILEGIO PROFESSIONALE. INFATTI, I GIURISTI D'IMPRESA E QUINDI LE IMPRESE, SANNO E DESIDERANO SCEGLIERE LIBERAMENTE I PROPRI ASSISTENTI E CONSULENTI, GIURISTI D'IMPRESA, AVVOCATI, ARBITRI, CONCILIATORI, IN BASE A CAPACITA', COMPETENZA, EFFICIENZA E COSTO.
VORREI EVIDENZIARE ALCUNI ASPETTI CHE AIGI RITIENE MOLTO IMPORTANTI, PER UNO SVILUPPO DELL'ADR IN ITALIA:
 - AUTOREGOLAZIONE DEGLI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI CHE AMMINISTRANO LE PROCEDURE ADR, SENZA NECESSITA' DI ALCUNA "CERTIFICAZIONE" MINISTERIALE. GLI ORGANISMI ARBITRALI E GLI ARBITRI, CHE PER DI PIU' SONO CHIAMATI A DECIDERE CONTROVERSIE, NON SONO SOGGETTI A CERTIFICAZIONE MINISTERIALE.
 - L'ACCORDO NON PUO' ESSERE IMPOSTO ALLE PARTI DAL TERZO CONCILIATORE, NE' QUESTI PUO' ESSERE COSTRETTO A PROPORLO.
 - L'ACCORDO LIBERAMENTE RAGGIUNTO DALLE PARTI E' STATISTICAMENTE

SPONTANEAMENTE ESEGUITO NELLA QUASI TOTALITÀ DEI CASI. A COSA SERVE L'ESECUTIVITÀ? FORSE COME INCENTIVO, FINCHÉ SI FORMI UNA CULTURA ADR? E, COMUNQUE, COSA C'ENTRA IL CONTROLLO E L'OMOLOGA DEL GIUDICE? SI TRATTA DI UN CONTRATTO NON DI UN LODO ARBITRALE.

- VA ASSOLUTAMENTE PRESERVATA LA CONFIDENZIALITÀ DELLA PROCEDURA E DI TUTTO QUANTO COMUNICATO NEL SUO CORSO, ALTRIMENTI LE PARTI NON SARANNO INCORAGGIATE AD UTILIZZARLA. SE SI VUOLE PENALIZZARE LE PARTI CHE INIZIANO UNA PROCEDURA ADR AL SOLO SCOPO DI PRENDERE TEMPO (MA TUTTI SAPPIAMO CHE LE PROCEDURE ADR SI CONCLUDONO IN TEMPI BREVISSIMI) PUÒ ESSERE SUFFICIENTE PREVEDERE UN TERMINE DI DURATA, SENZA PREGIUDICARE LA CONFIDENZIALITÀ, COME AVVERREBBE SE IL CONCILIATORE DEVE VERBALIZZARE IL TENTATIVO FALLITO ED ESPORRE AL GIUDICE LE POSIZIONI ASSUNTE DALLE PARTI, SIA PURE AL SOLO SCOPO DI DECIDERE SULLE SPESE ANCHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DEL C.P.C.
- BENVENUTA UNA NORMA DI LEGGE CHE PREVEDA L'OBBLIGO DI CONFIDENZIALITÀ, COME PURE UNA NORMA CHE CONFERISCA EFFETTI PROCEDURALI ALLA CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE.

CONCLUDENDO:

I GIURISTI D'IMPRESA SONO FAVOREVOLI A TUTTE QUELLE NORME CHE POSSANO INCORAGGIARE L'USO DELL'ADR, MENTRE SONO ASSOLUTAMENTE CONTRARI A QUELLE NORME, GIÀ EMESSE, O SOLTANTO PROPOSTE, CHE RISCHIANO FORTEMENTE DI AVERE UN EFFETTO OPPOSTO.

AIGI HA IN FASE MOLTO AVANZATA, LA REDAZIONE DI UN LIBRO SULLE PROCEDURE ADR, PER CONCORRERE A DIFFONDERE LA CULTURA FRA I GIURISTI D'IMPRESA – E NON SOLO – ITALIANI: NON PERCHÉ LE CONSIDERINO COME LA PANACEA DI TUTTI I MALI, MA PERCHÉ POSSANO CONSIDERARLE, NEI CASI PIÙ APPROPRIATI, COME UN SISTEMA AGGIUNTIVO E NON SOLO ALTERNATIVO, PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

17 LUGLIO 2003: AUDIZIONE AIGI ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

L'Aigi è stata ricevuta in audizione dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. L'audizione si è svolta dalle ore 8,45 alle 9,25 alla presenza degli O.N.M.I.C. (presidente) Colap (primo firmatario del ddl.2463) e, per l'opposizione, Boemi e Fanfani. AIGI era rappresentata dal Socio Onorario Francesco Benigni, da Gabriella Porcelli e da Gaetano Guerrieri.

In breve sintesi, nel corso dell'audizione si è ribadito quanto segue:

- la bontà dell'iniziativa legislativa, che certamente varrà ad avvicinare l'Italia e le sue imprese al resto della business and legal community internazionale in merito al sempre più diffuso approccio conciliativo, anziché conflittuale, nel conflict management (dal win-lose al win-win, per intenderci);
- la considerazione che, soprattutto in Italia, occorre un cambiamento della cultura del conflitto - e, a patto che il legislatore riconosca ai giuristi d'impresa una legittimazione formale e sostanziale a ciò, AIGI è disposta a contribuire a realizzarlo. Occorre, infatti, incentivare le imprese al ricorso alla conciliazione privata e alla cultura della correttezza e buona fede nel rispetto degli impegni presi in sede di conciliazione;

Principali Novità

- il provvedimento soffre di un approccio forse un pò troppo formalistico alla conciliazione, alla individuazione delle caratteristiche dei soggetti che dovrebbero essere i protagonisti (gli organismi ex artt. 7, 9, 10) e alla disciplina (se mai debba esistere) del procedimento. Di tale approccio si condivide sicuramente la bontà dello scopo, diretto a garantire che la procedura si realizzi al massimo della trasparenza e della competenza (anche se non necessariamente *ratione materiae*) dei conciliatori, ma forse il rimedio potrebbe risultare peggiore del male e, quanto ad "autonomia" nel senso letterale, gli organismi pubblici e privati individuati ai fini della conciliazione stragiudiziale professionale sarebbero sicuramente in grado, di propria iniziativa, o su rinvio da parte della emananda legge, di dotarsi di strumenti (quali regolamenti) idonei a salvaguardare i diritti di coloro che si assoggettano alla conciliazione. Va anche sottolineata l'importanza, per la nostra Associazione, di essere stata ricevuta alla Camera dei Deputati (ed è stata la prima volta nei suoi 27 anni di vita!).

Illustre Presidente,

Le comunico che l'Ufficio di presidenza della Commissione Giustizia, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità di procedere ad una audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana giuristi d'impresa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C.2463 ed abbinate, in materia di promozione della conciliazione stragiudiziale professionale.

Le sarò pertanto grato se Ella, ovvero i rappresentanti dell'Associazione da Lei indicati, vorrà intervenire all'audizione che avrà luogo giovedì 17 luglio, alle ore 9, presso l'Aula della Commissione giustizia della Camera dei deputati, alla quale si potrà accedere dall'ingresso di piazza del Parlamento n.24.

Cordiali saluti.

Gaetano Pecorella

Per maggiore chiarezza riportiamo qui di seguito il testo delle osservazioni consegnato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, dopo la discussione con i membri intervenuti all'audizione del 17 luglio scorso

ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI D'IMPRESA – AIGI ALLA PROPOSTA DI LEGGE C.2463 – NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PROFESSIONALE.

PREMESSO:

CHE AIGI RITIENE MOLTO UTILE UNA LEGGE CHE POSSA INCENTIVARE L'UTILIZZO DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PROFESSIONALE, E CHE NE DISCIPLINI E GARANTISCA GLI ASPETTI QUALIFICANTI - QUALI INFORMALITA', VOLONTARIETA', CONFIDENZIALITA', nonché INDIPENDENZA, NEUTRALITA', IMPARZIALITA' E FORMAZIONE DEL CONCILIATORE - purché NON INTRODUCA NORME E RIGIDITA' CHE NULLA HANNO A CHE VEDERE CON LA CONCILIAZIONE, LA QUALE NON E' ALTRO CHE UN NEGOZIATO FRA PRIVATI FACILITATO DA UN TERZO;
CHE AIGI RITIENE CHE LA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PROFESSIONALE DEL PROGETTO DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE ELABORATO DALLA COMMISSIONE

VACCARELLA (NEL TESTO CONOSCIUTO DA AIGI) NON SIA ASSORBENTE DELLA NORMATIVA IN ESAME. INFATTI, MENTRE IL PROGETTO VACCARELLA DISCIPLINA SOLTANTO LA CONCILIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE, LA PROPOSTA DI LEGGE IN ESAME CONTIENE UNA NORMATIVA QUADRO SULLA CONCILIAZIONE; CHE AIGI, INOLTRE, RITIENE DELLA MASSIMA IMPORTANZA CHE SIA EVITATA OGNI NORMA SUSCETTIBILE DI COMPORTARE ESCLUSIVE, O PRIVILEGI PROFESSIONALI. TUTTO CIO' PREMESSO, AIGI FORMULA LE SEGUENTI

OSSERVAZIONI

- **ART.6.1 A E 6.2 A):** TOGLIERE “CON SUPERAMENTO DI ESAMI FINALI”.
- **ART.6.1 B):** TOGLIERE TUTTO IL PARAGRAFO.UN CONCILIATORE COMPETENTE, NON DEVE, NECESSARIAMENTE, ESSERE COMPETENTE DELLA MATERIA OGGETTO DI CONCILIAZIONE.
- **ART.6.2 B):** TOGLIERE, COME ART.6.1 B).
- **ART.7.1 A):** PREVEDERE LIBERTA' DI FORME SOCIETARIE E/O ASSOCIATIVE (AD ES., AIA E' ASSOCIAZIONE).
- **7.1 B):** AGGIUNGERE I GIURISTI D'IMPRESA AIGI.
- **ART.7.5):** CONTRARI A REGISTRI PUBBLICI. PER GLI ORGANISMI, PUBBLICI O PRIVATI, SI RITIENE SUFFICIENTE AUTOREGOLAZIONE E CERTIFICAZIONE ISO 9000.
- **ART.9.4):** AGGIUNGERE I GIURISTI D'IMPRESA AIGI.
- **ART.10.1):** LE CAMERE DI COMMERCIO DEVONO AVERE LA POSSIBILITA' DI GESTIRE TUTTI I TIPI DI CONCILIAZIONE E SENZA LIMITI DI VALORE.
- **ART.10.4):** AGGIUNGERE I GIURISTI D'IMPRESA AIGI.
- **ART.11):** CONTRARI A DISCIPLINARE LEGISLATIVAMENTE LA PROCEDURA.
- **ART.11.7):** IL CONCILIATORE FORMULA LA PROPOSTA SOLO SE LO RICHIEDONO LE PARTI.
- **ART. 11.8):** ELIMINARE. COMPROMETTE LA CONFIDENZIALITA'.
- **ART.12.1):** ELIMINARE. IN ALTERNATIVA, ELIMINARE LA VERIFICA DELLA “REGOLARITA' FORMALE DELL'ACCORDO”.
- **ART.12.2):** MODIFICARE: “IL VERBALE DI CONCILIAZIONE REDATTO DAGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 7,9 E 10.....”.
- **ART.14.1):** PREVEDERE CHE NELLE CONCILIAZIONI IN CUI SIANO PARTI IMPRESE, L'OBLIGO DELL'INFORMATIVA POSSA ESSERE ASSOLTO ANCHE DALL'UFFICIO LEGALE INTERNO DELL'IMPRESA.
- **ART.14.2):** ANCHE QUI, NELLE CONCILIAZIONI IN CUI SIANO PARTE IMPRESE, LO STAMPATO (NEL QUALE SI DA ATTO DI AVER VALUTATO NEGATIVAMENTE L'OPPORTUNITA' DI CONCILIARE LA CONTROVERSIA) può ESSERE PREDISPOSTO DAL GIURISTA D'IMPRESA AIGI E SOTTOSCRITTO DA QUESTI INSIEME AL LEGALE RAPPRESENTANTE.
- **ART.15):**MODIFICARE NEL SENSO CHE IL GIUDICE “INVITA SEMPRE LE PARTI...”, SALVO CHE RISULTI CHE LE PARTI ABBIANO GIA' EFFETTUATO IL TENTATIVO, OD ABBIANO VALUTATO NEGATIVAMENTE L'EFFETTUAZIONE DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.
- **ART.18):** PREVEDERE CHE IL MINISTRO POSSA AVVALERSI DELLE COMPETENTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA – QUALI AIGI – E DEGLI ORDINI PROFESSIONALI, AI FINI DI ORGANIZZARE INIZIATIVE DIRETTE A DIFFONDERE LA CONOSCENZA DEGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE E DEI LORO SERVIZI.
- **ART.19):** PREVEDERE ANCHE UN RAPPRESENTANTE AIGI FRA I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.
- **NORMA DA INSERIRE):** ANALOGA A QUELLA PREVISTA NEL D.LGS. 17 GENNAIO 2003 N.5, ART.40.6, PER CONFERIRE EFFETTI PROCESSUALI ALLA CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE INSERITA NEI CONTRATTI.

Il ruolo del Giurista di Impresa nelle grandi aziende

di Maurizio Mazzoni

S

EMPRE MAGGIORE INTERESSE NEI CONFRONTI della professione del *Giurista di Impresa*, viene espressa dai giovani che si affacciano nel mondo del lavoro. Molti si riferiscono all'Associazione come punto di riferimento per orientarsi correttamente nella scelta. Le proposte universitarie, relativamente agli indirizzi, non sono infatti sempre chiare nei programmi e nei contenuti.

E' con piacere che abbiamo i primi laureati in Giurisprudenza che hanno svolto, come tesi di laurea, una ricerca sulla figura del Giurista di Impresa, nella media e Grande azienda, e ai quali l'AIGI ha offerto tutto il supporto di conoscenze e competenze. Presentiamo con sincera soddisfazione quindi uno stralcio della tesi elaborata da Maurizio Mazzone, neolaureato in Giurisprudenza all'Università degli studi di Milano.

Negli ultimi anni si è assistito ad un forte aumento delle tematiche giuridiche legate alle attività aziendali che ha visto il coinvolgimento sia dei legali esterni (i così detti Avvocati d'affari), sia di quelli interni: i Giuristi di Impresa.

Una professione quest'ultima che, pur non avendo ancora ricevuto un riconoscimento formale da parte del legislatore italiano (la definizione normativa più congrua per individuarli è quella proposta dall'A.I.G.I.), si mostra, anche a seguito dello studio compiuto, come indispensabile allo sviluppo e alla stabilità del business per quelle grandi aziende che si trovano a vivere ed ad operare in un vero e proprio oceano normativo, sia di origine nazionale sia internazionale.

In particolar modo dal complesso delle 20 interviste effettuate (24 se consideriamo quelle utilizzate per testare il questionario proposto) sono due gli spunti di riflessione, che più di altri, sono emersi in sede di conclusione dell'intero lavoro.

1. Per la carriera del giurista di impresa si delinea un percorso di sviluppo professionale interno all'azienda attraverso le medesime "classiche regole" che si sono riscontrate anche in altri campi, come ad esempio nell'Information Technology .

In queste aziende di grandi dimensioni esistono e coesistono, infatti, due diversi profili: quello che potremo definire di legal-manager e quello di legal-professional o specialist.

Da una parte troviamo colui che è deputato alla gestione dell'unità organizzativa legale, il legal-manager ; dall'altra colui che fornisce una conoscenza specialistica in un particolare ambito del diritto, il legal-professional/specialist.

In tal senso, quindi la nostra ipotesi di ricerca secondo cui "il giurista di impresa nel suo percorso di sviluppo tenderà a configurarsi sempre più in quello che potremo definire legal-manager; intendendo per legal-manager colui che ha la responsabilità della propria unità organizzativa allocando, gestendo, valorizzando tutte le risorse, sia interne che esterne, a sua disposizione" è stata nella realtà solo parzialmente confermata.

In queste grandi imprese, vi è il tentativo di creare accanto ad un legal-manager, un legal-professional che, pur mantenendo un minimo di interscambiabilità , tenda ad occuparsi soltanto di alcuni aspetti del diritto aziendale legato al business. Una diversificazione che, essendo connessa all'ampiezza del settore legale, tende ad aumentare con l'incremento delle dimensioni aziendali e questo in quanto solo le grandi società o quelle che si occupano soltanto di alcuni ambiti del diritto (ad esempio quello amministrativo e societario) possono permettersi il necessario investimento economico.

Il ruolo del Giurista di Impresa nelle grandi aziende

Entrambi questi ruoli, però, non portano e non dovranno portare ad uno snaturamento delle competenze e delle attitudini che permettono al Giurista di Impresa di collocarsi tra la pura razionalità giuridica e la pura razionalità economica.

Ci riferiamo in particolare alla:

- a. preparazione giuridica di base ;
- b. capacità di interagire con gli altri soggetti sia interni che esterni all'azienda;
- c. predisposizione alla comprensione delle logiche che caratterizzano il business dell'azienda nella quale lavora.

2. Il giurista di impresa è una figura di primissimo piano nell'organizzazione aziendale.

Non solo non è un corpo estraneo nelle dinamiche aziendali, ma è lo "strumento" principe che incanala tutta l'attività di business nell'alveo della legalità e che agisce, attraverso la variabile diritto (che è variabile economica), sui reali bisogni economici aziendali.

Un'opera, quella di valutazione dei rischi e delle opportunità legate al business, che porta necessariamente il giurista di impresa (almeno nel ruolo di legal-manager) a collocarsi in una posizione gerarchica tale da poter:

- a. dialogare direttamente con i vertici aziendali;
- b. avere una conoscenza a 360° dell'attività della propria azienda.

In tal senso infatti, dalle risposte ottenute abbiamo riscontrato non solo il desiderio di essere inseriti in un settore legale forte ed indipendente dagli altri settori dell'impresa, ma la possibilità di riportare (come per altro già avviene nella maggioranza delle aziende intervistate) direttamente al vertice della stessa società.

Conclusioni quelle appena enunciate che, sebbene non esauriscano la molteplicità degli aspetti toccati dalle interviste e più in generale dall'intero lavoro svolto (ad esempio la incompatibilità l'iscrizione all'albo degli Avvocati, i rapporti con gli studi legali esterni), permettono, basandosi su un numero sufficientemente significativo (non un campione) di attori intervistati, di fornire una valida base di partenza per tutti coloro che volessero:

- verificare l'ipotesi di lavoro, magari anche in realtà diverse da quella italiana (ad esempio quella europea);
- approfondire con ulteriori indagini aspetti di una professione che, a tutti gli effetti, potrebbe rappresentare un quarto polo delle professioni legali.

Incontri all'Università di Bari

L GIORNO 23 APRILE 2003 si è tenuta, presso l'aula magna della L.U.M. (Libera Università Mediterranea) Jean Monnet Università non statale legalmente riconosciuta di Bari la giornata di studio **“Le ultime frontiere del Diritto Penale dell'Economia: il D.Lgs. 231/2001, la convenzione OCSE sulla corruzione internazionale e le nuove interrelazioni fra frode fiscale e falso in bilancio”**, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza ed in collaborazione con la locale sezione A.I.G.I..

Tra i relatori:

- **Prof. Avv. Bruno Assumma** - Presidente Commissione Confindustria sui sistemi di controllo interno
- **Dr. Vittorio Maugeri** - Presidente Commissione di Studio di Diritto Penale dell'Economia
- **Prof. Fabrizio Lisi** - Generale di brigata della Guardia di Finanza, Professore di Diritto Penale dell'Economia

Hanno assistito al convegno alcuni soci A.I.G.I., numerosi ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza, funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle forze di polizia, professionisti locali e studenti del Corso di Laurea in Giurista d'Impresa istituito da qualche anno presso quell'università.

L GIORNO 6 maggio 2003 su invito del Rettore della stessa Università l'avv. Ermanno Cappa, Presidente dell'A.I.G.I., ha tenuto un convegno sul tema: **“Il ruolo del Giurista d'Impresa nell'azienda del Nuovo Millennio”**, alla presenza degli studenti del Corso di Laurea in Giurista d'Impresa. Nel successivo spazio per le domande, molte quesiti sono stati posti dagli allievi, in particolare sulla necessità di completare un corso di studi universitari almeno quadriennale per acquisire le basi di diritto indispensabili per lavorare come giurista d'impresa.

Di seguito, la sintesi della relazione tenuta nella giornata di studio sul D.Lgs. 231/2001 dal responsabile di sezione, Stelio Campanale, sul tema “Modelli di organizzazione e gestione ed organismi di vigilanza e controllo”.

É

STATO NOMINATO IL NUOVO PRESIDENTE ECLA, LO SCOZZESE COLIN ANDERSON (GIÀ VICEPRESIDENTE).

E' stato eletto anche un nuovo Vice Presidente, nella persona del rappresentante della repubblica Ceca, Petr Smelhaus, mentre continua nella carica la già Vice Presidente la belga Jettie Van Canaegem.

Il Dlgs n 231/2001: "La responsabilità amministrativa degli enti" al centro di un ampio dibattito

di Stelio Campanale

N DATA 8 GIUGNO 2001 è stato emanato il D. Lgs. n. 231 che ha innovato la materia del diritto penale d'impresa, introducendo nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche di quelle prive di responsabilità giuridica.

Conformemente a quanto previsto dal citato D. Lgs. 231/2001 i soggetti che precedono, espressamente indicati nell'art. 1 del D. Lgs., sono "responsabili per i reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, anche di singole unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, della persona giuridica, della società e associazione dotata o meno di personalità giuridica, ovvero per i reati commessi da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti citati in precedenza". Purchè gli esecutori materiali di tali reati li abbiano commessi nell'interesse o a vantaggio dei citati organismi e non per il proprio esclusivo interesse oppure per quello di terzi (art. 5, D. Lgs. n. 231).

Il Legislatore, applicando il principio dell'inversione dell'onere della prova, attribuisce, dunque, in capo ad enti, persone giuridiche, società ed associazioni la responsabilità di alcuni reati per il sol fatto che essi siano stati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse, tranne che tali enti (ovvero gli altri soggetti elencati sub art. 1) non provino di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, dei modelli organizzativi aziendali e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello posto in essere dalle proprie figure apicali, dai rispettivi sottoposti, ovvero, da persone che agiscono con funzione di rappresentanza degli enti o degli altri soggetti ex art. 1 (tra i quali andrebbero annoverati, ad es., anche gli avvocati, i commercialisti, i procuratori generali o "ad negotia" ed, in generale, i professionisti che in forza di delega o procura compiano azioni in nome e/o per conto degli enti e dei soggetti indicati nell'art. 1) e da coloro che, anche di fatto, e dunque in mancanza di un ruolo formalizzato, esercitano la gestione o il controllo di tali enti, persone giuridiche, società, associazioni.

Non è sufficiente, però, secondo la norma, che i soggetti di cui all'art. 1 del D. Lgs. (d'ora in avanti indicati collettivamente e semplicemente "ente") provino l'esistenza e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione, teoricamente idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, giacché il sol fatto che il reato è stato commesso vale a mettere in discussione l'esistenza oppure l'efficacia del modello. Il D. Lgs. 231(art. 6,1), richiede, altresì

- I)** che l'ente affidi ad un proprio organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo:
- la vigilanza sul funzionamento dei modelli che dovrà avvenire, si ritiene, anche attraverso il "monitoraggio" dell'effettiva loro funzionalità a prevenire la commissione dei reati, tenendo conto dell'attività dell'ente e delle sue reali modalità di svolgimento;
 - il controllo sull'osservanza dei modelli da parte delle figure di vertice dell'ente e delle risorse umane sottoposte alla vigilanza di costoro;
 - l'aggiornamento del modello, qualora ciò si renda opportuno in ossequio all'esigenza di assicurare una costante supervisione delle attività aziendali e di evitare il rischio che nell'esercizio di tali attività, ovvero, in conseguenza del mutato oggetto o settore d'intervento dell'ente, possano essere commessi uno o più dei reati indicati dal Legislatore nel citato decreto e sue successive modifiche;
- II)** che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- III)** che non ci sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo di controllo.

Estrema importanza, dunque, è data dal Legislatore all'organismo di vigilanza e controllo ed ai suoi requisiti di autonomia e di indipendenza ma, in primis, ai modelli di organizzazione e di gestione ed, in particolare, alla loro efficacia nel prevenire la commissione di reati.

Una maniera per poter strutturare il modello organizzativo potrebbe essere sintetizzata come segue.

Come primo passo, dopo aver preso cognizione del contenuto del D. Lgs. 231, i soggetti destinatari ex art. 1 degli obblighi di questa norma debbono procedere all'analisi del rischio di commissione dei reati ivi contemplati:

Il Dlgs n 231/2001: “La responsabilità amministrativa degli enti” al centro di un ampio dibattito

- da parte delle persone indicate all'art. 5 del D. Lgs. 231;
- in relazione all'attività svolta da tale ente/impresa.

E' opportuno precisare che l'"attività svolta dall'impresa" non deve necessariamente essere considerata come circoscritta all'oggetto sociale della società, dell'impresa o dell'ente (nonostante l'improprietà di linguaggio nell'usare il termine "oggetto sociale" allorché ci si riferisca ad un ente), bensì debba essere intesa come ogni attività che i soggetti di cui all'art. 1 pongano in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente e nell'esecuzione della quale potrebbe accadere di commettere qualcuno dei reati richiamati dal Legislatore nel D. Lgs. n. 231 (successivamente integrati ex D.Lgs. 61 del 11.04.2002).

Per meglio comprendere questo punto, consideriamo, a titolo esemplificativo, il reato di corruzione. Oltre al caso canonico di impresa che si occupa di forniture di servizi o di somministrazione di beni alla P.A., anche un'impresa che, prima facie, non abbia relazioni commerciali con l'Amministrazione può essere indotta a compiere tale reato allorché si interfaccia con i pubblici funzionari che, ad esempio, abbiano avviato un'attività ispettiva in materia fiscale, doganale, ovvero, finalizzata ad accettare il rispetto delle norme relative agli adempimenti previdenziali ed assicurativi in favore dei lavoratori, oppure, l'osservanza delle normative in materia di smaltimento rifiuti o la corretta utilizzazione di contributi economici provenienti da fonti comunitarie nazionali, regionali.

Analogamente, è possibile prefigurare il compimento di alcuni reati tra quelli elencati nel citato D. Lgs. n. 231 da parte delle figure apicali dell'impresa, oppure, dai loro sottoposti, ovvero, da professionisti incaricati di agire in nome e per conto di essa, nel momento in cui detta impresa richieda una concessione edilizia per costruire un nuovo opificio o ritenga di ampliarne uno esistente; o, ancora, nel caso in cui l'impresa sia soggetta al rilascio di concessioni, autorizzazioni o permessi da parte della P.A. come avviene per le autolinee, gli istituti di vigilanza, le società di trasporti, le cliniche e le case di cura private, ecc.

Conclusa questa fase di risk analysis, chi si occupa della definizione e dello studio del modello organizzativo dovrà interrogarsi sul modo in cui e sugli strumenti attraverso i quali le persone di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231 potrebbero commettere tali reati, in particolare ma non solo, avvalendosi delle risorse dell'impresa ed, in genere, delle opportunità che, in senso lato e da diversi aspetti, essa può offrire.

Tornando al caso della corruzione, essa secondo gli artt. 318-319 c.p. si realizza allorché venga dato o promesso denaro o altra utilità ad un funzionario della P.A. affinché compia od ometta di compiere un atto dovuto in ragione del suo ufficio, oppure, ponga in essere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio.

Dall'osservazione dell'ampia casistica con cui questo reato è stato commesso negli anni, emergono, tra gli strumenti di corruzione, i seguenti:

1. materiale dazione di denaro, ovvero relativa promessa;
2. materiale dazione di doni, viaggi, vacanze, iscrizione a circoli o club ovvero relativa promessa;
3. conferimento d'incarichi o assunzione di persone "vicine" al funzionario, ovvero relativa promessa;
4. acquisti di prodotti o servizi da parte di fornitore "vicino o gradito" al funzionario, ovvero relativa promessa;
5. vendite fittizie di beni o servizi dell'impresa a clienti "vicini o graditi" al funzionario, ovvero, concluse a condizioni di estremo favore per costoro.

Il modello organizzativo, dunque, dovrà essere strutturato in modo da evitare che le persone di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231 possano accedere senza alcun vincolo, regola o controllo, al denaro dell'ente per mezzo del quale acquistare doni o altre liberalità, oppure, possano erogarlo materialmente ai funzionari della P.A.. Il modello dovrà prevedere l'esistenza di procedure e protocolli, solo osservando i quali l'ente potrà procedere ad assunzioni di personale, al conferimento d'incarichi, ad acquisti e ad approvvigionamenti di beni o servizi o alle relative vendite, al prelievo ed all'utilizzo dei fondi; senza che detti protocolli o procedure lascino spazio alle persone di cui all'art. 5 per avere "mani libere" nel disporre delle finanze dell'ente, nel decidere se e chi assumere, ovvero, cosa ed a quali condizioni acquistare, in molti casi ignorando le regole della convenienza aziendale e/o prescindendo dall'esigenza di chi all'interno dell'azienda dovrà effettivamente utilizzare il personale assunto oppure il bene e/o il servizio acquistato.

Convegno sulla riforma del diritto societario

T

di Francesco Isaia

TORINO, 23 OTTOBRE 2003: CONVEGNO SULLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO. Nella imminenza del passaggio a regime della "riforma Vietti" sono di grande attualità tutte le iniziative di aggiornamento professionale in materia. La sezione Piemonte ha realizzato, nella prestigiosa sede concessa dalla Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, un convegno di studio con relazioni affidate sia ai Soci sia a eminenti docenti universitari e magistrati. Pur con la limitazione dei tempi, in argomenti di tale vastità, è seguito un dibattito conclusivo estremamente vivace nel quale sono emersi i punti ancora controversi e le non poche perplessità degli operatori. Un contributo, quindi, tanto teorico quanto vicino ai problemi pratici nella quotidiana gestione aziendale. L'evento ha richiamato l'attenzione di numerosi studiosi e addetti ai lavori.

S

EMINARI DI STUDIO: LA SEZIONE PIEMONTE, SEMPRE ATTIVA E VITALE, ORGANIZZA 4 INCONTRI SULLA COSIDDETTA LEGGE BIAGI, DI CUI VI ELENCHIAMO UN PROGRAMMA DI MASSIMA.

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

D.Lgs. 10 settembre 2003 n° 276 "legge Biagi"

D.Lgs. 8 aprile 2003 n° 66 "disciplina dell'orario di lavoro"

5 febbraio 2004

- Il collocamento tra pubblico e privato
- la nuova disciplina dell'orario di lavoro
- la riforma nei contratti collettivi di lavoro
- la tutela della privacy e trattamento dei dati sensibili

19 febbraio 2004

- Somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato
- distacco dei lavoratori (relatore avv. C. RUSSO)
- appalto e interposizione illecita (relatore avv. C. RUSSO)
- trasferimento di Azienda (relatore avv. G. FAVALLI)

4 marzo 2004

- Lavoro a progetto e lavoro occasionale (relatore avv. G. FAVALLI)
- lavoro accessorio
- lavoro intermittente e ripartito
- rapporto tra nuova flessibilità del lavoro e associazione in partecipazione

18 marzo 2004

- Il lavoro a tempo parziale (relatore avv. Pasquale DUI)
- i contratti di inserimento, di apprendistato e di tirocinio estivo
- cooperative sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati
- procedure di certificazione dei contratti di lavoro (relatore dott. BUZANO, giudice del lavoro)

A Milano presso il Palazzo delle Stelline si è tenuto un Convegno sulla riforma del diritto societario, di cui, visto l'interesse che ha suscitato, riportiamo una relazione a cura di Sergio Marini

A RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO - CONVEGNO AIGI DEL 13

MAGGIO 2003. Dopo una breve introduzione del Presidente, avv. Ermanno Cappa, e del Socio, avv. Sergio Marini, il prof. Galgano, membro della Commissione Vietti che ha steso il testo della riforma, ha iniziato spiegando quale sia stato il metodo seguito nella stesura delle norme: in un'ottica di compenetrazione tra diritto ed economia e soprattutto di sviluppo dell'economia stessa, la Commissione ha evitato di stilare clausole elastiche e generiche (quali quelle che utilizzano i concetti di "buona fede" e correttezza"), al fine di minimizzare le incertezze interpretative. Uniche clausole "elastiche" rimaste sono quelle che si riferiscono alla "corretta gestione" e alla "ragionevolezza" in tema di holding.

Entrando poi nel merito della riforma, il prof. Galgano si è soffermato, con la consueta chiarezza, su alcuni istituti che hanno subito modifiche rilevanti. Sono state tipizzate le ipotesi di annullabilità delle deliberazioni assembleari, che ora possono essere impugnate nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione stessa o, se la deliberazione è soggetta a iscrizione presso il registro delle imprese, nel termine di 3 mesi dall'iscrizione stessa. L'azione di nullità delle deliberazioni assembleari si prescrive in tre anni per garantire la certezza delle operazioni societarie e ridurre la possibilità di contenzioso (ad esempio, prima un bilancio non redatto chiaramente rimaneva soggetto alla possibile nullità imprescrittibile, mentre ora, una volta approvato il bilancio dell'esercizio successivo, la nullità è sanata). Dato che l'impugnazione della delibera è invalida, oltre che essere soggetta a limiti di tempo, può essere proposta solo da una percentuale qualificata di soci, come contrappeso a questa limitazione, al socio che non raggiunge tale percentuale rimane la possibilità di far valere un diritto patrimoniale con l'esercizio dell'azione di responsabilità per danni.

Con riferimento al diritto di recesso, viene sottolineato come tutte le ipotesi previste dalla riforma, che rappresentano un fattore di equilibrio rispetto al potere della maggioranza, possano essere ricondotte ad un mutamento nelle condizioni di rischio, per cui, nel caso una società voglia porre in essere una politica "ardita", comunque deve venire a patti con i soci di minoranza (altrimenti, o i soci di maggioranza pagano utilizzando utili o riserve, o si riduce il capitale sociale o la società si scioglie).

La riforma ha anche introdotto la possibilità di una trasformazione eterogenea (es.: da fondazione a società di capitali e viceversa oppure da comunione di godimento a società e viceversa. Quest'ultima ipotesi, in particolare, potrebbe essere utilizzata in occasione di passaggi di patrimoni familiari, nel caso in cui la generazione dei figli non voglia più gestire la società: si può quindi ricorrere all'affitto di azienda e si trasforma la società in comunione di godimento) che, invece, prima non era consentita. Rimane l'eccezione costituita dall'impossibilità per le fondazioni

Convegno sulla Riforma del Diritto Societario

bancarie di trasformarsi in società per azioni, giustificata dalla particolare situazione italiana.

Con riferimento alle categorie di azioni, il prof. Galgano ha sottolineato come sia ora data ai soci la possibilità di sbizzarrirsi nel creare diversi tipi di azioni, con la sola esclusione delle azioni a voto plurimo che, tuttavia, possono essere riservate ai soci fondatori per un periodo di tempo limitato.

Il prof. Galgano ha sottolineato come sia stato deciso dalla commissione di non dare una definizione di "gruppo" (definizione già presente, invece, ma con diverse accezioni, in alcune normative speciali), anche se il controllo di una società su un'altra fra presumere, fino a prova contraria, che ci sia "attività di direzione e coordinamento". Ha poi ricordato come il fenomeno della creazione dei gruppi di società sia riconducibile all'autonomia contrattuale e all'esercizio dei diritti di proprietà, in quanto con il gruppo è possibile diversificare il rischio d'impresa e "graduare" la gerarchia delle società. Il gruppo è una struttura dialettica nella quale gli amministratori delle controllate, pur essendo emanazione e dovendo rispondere "moralmente" alla controllante, sono responsabili civilmente e penalmente nei confronti della società che dirigono: non possono, quindi, seguire l'interesse del gruppo se ciò nuoce alla controllata. Problema costante dei gruppi è quello del travaso di passività da una società all'altra, per cui si fa fallire una società dopo averle affidato tutte le passività del gruppo e averle tolto tutte le attività. Con la riforma, la holding deve esercitare il controllo e il coordinamento secondo criteri di "ragionevolezza" e "corretta gestione" imprenditoriale, altrimenti la holding stessa può essere chiamata a rispondere direttamente verso i soci ed i creditori della controllata, ancorché in via surrogatoria, cioè nel caso in cui questi non siano stati soddisfatti dalla società soggetta all'attività di direzione e coordinamento. Con questa norma si mira a colpire, con un sistema sanzionatorio molto efficace (è prevista, ad esempio, la confisca) non gli amministratori della controllata, spesso capro espiatorio in queste situazioni, ma chi, in effetti, ha voluto l'illecito, cioè i soci di maggioranza della controllata. Un'altra norma molto importante in tema di gruppi è quella che prevede, in caso di finanziamenti, la postergazione della holding rispetto agli altri creditori della controllata (è come se il finanziamento della holding si trasformasse in capitale di rischio).

Passando all'analisi dei diversi modelli di governance previsti dalla riforma, il prof. Galgano ha evidenziato come il modello dualistico, al quale sembra che guardino con attenzione le società italiane, sia visto con favore anche negli Stati Uniti, per la presenza di un'Assemblea depotenziata unita ad un Consiglio di sorveglianza indipendente (che, comunque, è diverso dall'audit committee americano). Tale sistema potrebbe essere utilizzato nei passaggi di poteri aziendali da una generazione all'altra nel caso in cui gli eredi non vogliano gestire direttamente la società, ma vogliano mantenere un certo controllo su di essa attraverso la presenza nel Consiglio di sorveglianza. La grossa debolezza del sistema dualistico, che potrebbe, secondo il prof. Galgano, portare ad un uso strumentale dello stesso, risiede nel fatto che il Consiglio di sorveglianza possa essere sempre revocato dall'Assemblea con la maggioranza di un quinto dei soci, mentre il Collegio Sindacale del modello tradizionale può essere revocato solo per giusta causa e previo decreto del Tribunale.

Ulteriore importante novità introdotta dalla riforma è la responsabilità esclusiva degli amministratori per la gestione dell'impresa: anche nel caso in cui l'assemblea approvi un'operazione ad essa sottoposta per l'autorizzazione dagli amministratori, questi ultimi rimangono comunque responsabili per gli atti compiuti. Gli amministratori non devono più

Convegno sulla Riforma del Diritto Societario

adempiere i doveri ad essi imposti con la “diligenza del mandatario”, ma con la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.

Anche se la riforma non si è spinta fino a consentire che amministratore possa essere una persona giuridica o che si possa partecipare al Consiglio di amministrazione tramite delega, ha disposto che lo statuto possa prevedere che la presenza alle riunioni avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Non è prevista la responsabilità diretta della persona fisica-holding, ma, ex art. 2497 comma II, questa potrebbe essere chiamata a rispondere per concorso nel fatto lesivo.

Al termine dell’esposizione, si è aperto il dibattito, con domande poste sia dall’avv. Graziano Molinari, socio AIGI, sia dal pubblico, che hanno permesso al prof. Galgano di toccare temi non ancora sfiorati, di approfondire argomenti già trattati e di esprimere la Sua opinione sulle possibili applicazioni della riforma e sui problemi ancora aperti. In particolare, sono state affrontate le questioni riguardanti i patrimoni separati, l’azionista unico, la tutela delle minoranze e, in breve, la S.r.l. Il prof. Galgano si è poi soffermato, in particolare, sul sistema di approvazione del bilancio nel sistema dualistico, che non è di competenza dell’Assemblea, ma del Consiglio di sorveglianza: questo potrebbe creare dei problemi in quanto l’organo deputato al controllo è lo stesso che deve approvare il bilancio.

Rimane poi ancora aperto il problema del coordinamento delle nuove norme introdotte dalla riforma, che si applicano sia alle società quotate che alle non quotate, con le disposizioni della legge Draghi, indirizzate solo alle quotate. In particolare, si dovrà modificare la legge, che ora prevede solo la presenza del Collegio sindacale, introducendo il Consiglio di sorveglianza, perché, altrimenti, le società che adotteranno il sistema dualistico non potranno essere ammesse alla quotazione di borsa.

Infine, con riferimento alle società quotate o che vorranno quotarsi su un mercato regolamentato statunitense, dopo aver ricordato che i modelli di governance previsti dalla riforma sono ritenuti idonei per consentire la quotazione, il prof. Galgano ha sottolineato come si possa porre un problema di privacy nel caso in cui la SEC voglia condurre ispezioni, attualmente di competenza della Consob, presso le società italiane quotate negli Stati Uniti.

TEMI DI STRETTISSIMA ATTUALITÀ

- AIGI UAE , Seminario “**IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY. PRIME ANALISI E COMMENTI**”

Milano 19 Novembre 2003, Hotel Jolly President ore 10/16, gratuito per i Soci

- AIGI ELSA “ **LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO- LEGGE BIAGI**”

Milano, Università Degli Studi, 1 Dicembre 2003, ore 15, ingresso libero

Abbiamo il piacere di ospitare una nota del Dottor Luigi Domenico Cerqua (presidente in Corte di Assise di Milano)

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: PROFILI DI CARATTERE GENERALE

Vengono esaminati in questo breve scritto i capisaldi sui quali si fonda il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, introdotto nell'ordinamento dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300.

Vogliamo iniziare questo breve scritto ricordando una decisione emessa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America.

Un'azienda di trasporti ferroviari (la New York Central) e il suo amministratore sono imputati per aver concesso ad imprese produttrici di zucchero degli sconti notevoli sulle tariffe fissate dalla legge per il trasporto delle merci da New York a Detroit. La tattica della società è chiara: il ribasso dei prezzi rappresenta il mezzo per acquisire il monopolio del trasporto dello zucchero. La Corte degli Stati Uniti evidenzia una palese violazione delle disposizioni in tema di passaggio di merci tra Stati previste dall'Elkins Act del 1903, che disponeva, tra l'altro, che le azioni o le omissioni realizzate da un rappresentante che opera per conto dell'ente debbano essere attribuite all'ente stesso che ne subirà le conseguenze penali. Di fronte a questa presa di posizione legislativa a favore della responsabilità penale delle persone giuridiche, la Corte USA non esita ad enfatizzarne la portata. Prende spunto dalla norma che disciplina una situazione del tutto particolare, per proclamare il principio generale della responsabilità penale degli enti collettivi: Dal momento che una persona giuridica agisce per mezzo dei suoi agenti e rappresentanti, gli obiettivi, gli scopi e la volontà di costoro devono essere considerati quelli dell'ente per conto del quale le operazioni vengono realizzate. Se per esempio quell'invisibile e impalpabile entità che noi definiamo come persona giuridica può spianare le montagne, colmare gli avvallamenti, costruire ferrovie, e farvi correre sopra delle locomotive, significa che ha la volontà di porre in essere queste azioni, e che può perciò comportarsi sia malvagiamente che virtuosamente.

Quanto ai criteri su cui viene costruita questa imputazione, la Corte utilizza la regola civilistica del respondeat superior trasportandola in modo automatico e senza modifiche sul terreno penalistico: E' prassi consolidata in diritto civile che le imprese rispondano per gli atti illeciti commessi dai loro rappresentanti che agiscono nell'ambito del mandato conferitogli (...). E' vero che vi sono dei reati che per la loro natura non possono essere realizzati da un'impresa (...) ma vi è anche un gran numero di fattispecie per cui non esistono buone ragioni che mandino le persone giuridiche impunte (...). Non vi sono ostacoli nella legge né motivi di ordine pubblico che impediscano che un ente collettivo che può agire solo per mezzo dei suoi agenti sia penalmente sanzionato; (...) la coscienza e la volontà dei soggetti cui l'impresa ha conferito il mandato di agire (...) sono quelli della persona giuridica per conto della quale costoro agiscono. La legge non può chiudere gli occhi di fronte all'evidenza che la maggior parte delle transazioni nel mondo degli affari sono realizzate dalle imprese (...). Garantire loro l'impunità in omaggio ad una vetusta e superata dottrina che nega agli enti collettivi la capacità di commettere reati, significa privarsi degli unici strumenti efficaci e in grado di controllare questo tipo di criminalità (...).

Si tratta della sentenza *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States*, pronunciata nel 1909 ().

Oggi quasi tutti i Paesi dell'Europa conoscono forme di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e degli enti in generale. Ora anche l'Italia, con il decreto legislativo 8

La responsabilità amministrativa degli Enti: profili di carattere generale

giugno 2001, n. 231, è stata disciplinata la responsabilità amministrativa degli enti in genere: provvedimento improrogabile e necessitato dalla ratifica ed esecuzione, ad opera della legge 29 settembre 2000, n. 300, di alcuni atti internazionali, che prevedono forme di responsabilità degli enti collettivi, elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione Europea:

- a) la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, fatta a **Bruxelles il 26 luglio 1975 (trattasi della c.d. Convenzione PIF)**;
 - b) la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea, fatta a Bruxelles **il 26 maggio 1997**;
 - c) la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
- In tale direzione, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi formulati dal legislatore delegante, il decreto legislativo prevede la responsabilità delle persone giuridiche e, in generale, degli enti, come conseguenza di determinati reati posti in essere, nel loro interesse o a loro vantaggio (art. 5), da soggetti in posizione apicale (art. art. 6) o da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7).

Il sistema della responsabilità degli enti si fonda sui seguenti capisaldi:

- a) la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli espressamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione;
- b) il criterio di collegamento ha natura oggettiva e consiste nella finalizzazione del reato al vantaggio o all'interesse dell'ente. I due criteri sono cumulabili, ma ne è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'ente: il criterio dell'interesse sarà accertato dal giudice penale con valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti della condotta delittuosa del soggetto agente, mentre il criterio del vantaggio sarà accertato ex post, tenendo conto degli effetti favorevoli per l'ente che sono scaturiti della condotta illecita posta in essere dal dirigente o da persona sottoposta all'altrui direzione. Ovviamente l'ente non risponderà se il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo dei soggetti che lo hanno commesso ovvero nell'interesse di terzi;
- c) il tipo di rapporto funzionale che lega l'autore (persona fisica) del reato all'ente è determinante per individuare il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità dell'ente. Al riguardo, sono rilevanti due tipi di rapporto: il rapporto di rappresentanza ed il rapporto di subordinazione. Iniziando da quest'ultima ipotesi, si può dire che se sussiste il rapporto di subordinazione, se cioè l'illecito penale è stato posto in essere da soggetto sottoposto all'altrui direzione, occorre accertare se c'è stato un deficit di sorveglianza o di organizzazione e individuare quindi una colpa dell'ente per il mancato controllo che ha reso possibile la commissione del reato (art. 7). Ove l'accertamento dia esito positivo, non potrà disconoscersi l'esistenza di una forma di colpevolezza dell'ente: colpevolezza che – è chiaro – dovrà essere ritagliata nei confronti di un ente e non già di una persona fisica. Diversa è la soluzione nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale. In tal caso si sarebbe potuta prospettare, in ipotesi, una responsabilità assoluta dell'ente, secondo il criterio dell'identificazione o della rappresentanza totale (teoria organicistica), con conseguente necessità di accerta-

La responsabilità amministrativa degli Enti: profili di carattere generale

mento dell'interesse o del vantaggio dell'ente. Il legislatore, tuttavia, per rispettare il principio di colpevolezza, ha scartato una simile soluzione, che si sarebbe fondata su un facile automatismo e su un criterio di ascrizione meramente oggettivo, per posizione, ed ha effettuato una scelta garantistica, costruendo un particolare modello di imputazione colpevole, con la previsione di un meccanismo processuale di inversione dell'onere della prova: sarà in tal caso l'ente che dovrà fornire la prova che, almeno a livello di vertice, si era organizzato in modo tale da adottare misure idonee a prevenire la commissione di reati (art. 6). Non sembra si possa negare che, nell'ipotesi prospettata, la componente d'imputazione amministratore-società costituisca la regola. Ne deriva che l'inversione dell'onere della prova costituisce un mezzo per poter recuperare una dimensione di colpevolezza, nel senso che la presunzione semplice di responsabilità dell'ente, nel caso di commissione del reato da parte di un soggetto che organicamente lo rappresenta, potrà essere superata ove l'ente stesso dimostri la sua sostanziale innocenza.

Al di fuori dei criteri di collegamento, dianzi delineati, non è ravvisabile alcuna responsabilità dell'ente.

Si potrà discutere a lungo sulla natura della responsabilità. Si potrebbe sostenere che, nella sostanza, al di là delle etichette formali, si tratti di una responsabilità penale dell'ente, come sarebbe dato desumere dalla connessione diretta di tale forma di responsabilità con la realizzazione di un reato, dalla cognizione affidata al giudice penale e dall'autonomia della responsabilità *ex delicto* dell'ente, la quale persiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8). A tali elementi si potrebbero aggiungere, a conferma della natura sostanzialmente penale delle sanzioni, la valorizzazione della reiterazione degli illeciti (art. 20) e la previsione di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate all'ente (art. 80). Giova ricordare al riguardo che il c. d. Progetto Grosso di riforma del codice penale prevede una responsabilità diretta delle persone giuridiche la quale, ancorché non qualificata espressamente come penale, è da ritenere abbia tale natura, per la sede dell'intervento e la sua fisionomia sostanziale e procedimentale.

Si potrebbe tuttavia replicare che la natura penale delle sanzioni sarebbe contraddetta dal regime della prescrizione (art. 22), dalla disciplina dell'archiviazione (art. 58), dalla mancanza di un regime di conversione delle pene pecuniarie e dall'inesistenza di istituti sospensivi.

Con la conseguenza che si potrebbe sostenere che si tratti in verità di nuovo diritto punitivo o sanzionatorio *tout court* per l'applicazione del quale, secondo l'insegnamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo (si veda la sentenza della Corte del 21 febbraio 1984, ric. Ozturk), devono trovare applicazione le medesime garanzie processuali riservate alla *matière pénale*, che solo nel processo penale possono essere concretamente fatte valere.

Volendo formulare un primo giudizio sul nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche e, in generale, degli enti, si può dire che il provvedimento legislativo in esame, divenuto inderogabile per l'esistenza di norme internazionali e comunitarie che prevedono forme di responsabilità delle persone giuridiche e degli enti, è di grande rilevanza sotto il profilo sistematico e rappresenta, nel suo com-

La responsabilità amministrativa degli Enti: profili di carattere generale

plesso, un elemento indispensabile per equilibrare il sistema sanzionatorio nell'ambito del diritto penale dell'economia, nel quale rimaneva estraneo proprio il soggetto che costituisce il più delle volte il vero autore del reato.

Sotto il profilo costituzionale, ove si volesse, in ipotesi, ravvisare una responsabilità di natura penale, non dovrebbero sorgere dubbi - almeno così crediamo - sulla legittimità del decreto legislativo n. 231 del 2001, sostituita la vecchia lettura in chiave psicologica ed eticizzante del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.) con una lettura più moderna, in chiave normativa, di tale principio, per la quale la colpevolezza deve intendersi come rimprovero per aver tenuto comportamenti socialmente dannosi.

Per quanto concerne la rieducazione (art. 27, comma 3, Cost.), poi, c'è da dire che l'articolato sistema sanzionatorio, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni interdittive, dettate prevalentemente da esigenze di prevenzione speciale (come si vedrà nella Relazione che segue), mira al recupero della legalità dell'ente attraverso meccanismi di reintegrazione dell'offesa e di ri-organizzazione. Si segnala, al riguardo, che i comportamenti dell'ente tesi al recupero di attenzione verso la legalità (indicati nell'art. 17) vengono valorizzati a tal punto che anche quando sono stati tenuti dopo l'apertura del dibattimento di primo grado possono dar luogo alla conversione della sanzione interdittiva in quella pecuniaria (art. 78).

La sezione III del capo I del decreto legislativo in esame contiene l'elencazione dei reati che costituiscono il presupposto per il sorgere della responsabilità dell'ente. L'attuazione della delega non è stata completa, essendosi limitata ai reati previsti nelle Convenzioni oggetto di ratifica ad opera della ricordata legge n. 300 del 2000 (concussione, corruzione, truffa, ecc.), ed avendo il legislatore delegato evitato in tal modo il richiamo ai reati ambientali e in materia di igiene e salute sul lavoro previsti dalla legge delega. Tuttavia la previsione di una disciplina generale della responsabilità amministrativa degli enti e dei relativi principi di diritto sostanziale e processuale lascia presagire che il decreto legislativo n. 231 del 2001 costituirà il punto di riferimento di successi interventi legislativi volti ad estenderne l'ambito oggettivo di applicazione.

E così è stato. Con l'art. 6 del d.l. 25settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito con modificazioni nella l. 23 novembre 2001, n. 409, è stato introdotto l'art. 25-bis, che ha ampliato il novero dei reati che costituiscono il presupposto della responsabilità delle persone giuridiche o degli enti in genere, inserendo tra questi i delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Successivamente, l'art. 3 del d. lg. 11 aprile 2002, n. 61 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati ai quali ricollegare la responsabilità amministrativa delle società, inserendo nel testo del provvedimento in esame l'art. 25-ter. Ora anche i reati societari, così come riformulati dallo stesso d. lg. n. 61/2002, esclusi, ovviamente, quelli commessi in danno della società, come il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c. c.) o quello di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c. c.), costituiscono il presupposto per la configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'inserimento ha sollevato problemi di coordinamento con la parte generale del decreto legislativo in esame. Anzitutto, per quanto riguarda i criteri di imputazione della responsabilità della società, l'art. 25-ter fa riferimento al solo interesse del-

La responsabilità amministrativa degli Enti: profili di carattere generale

l'ente, mentre l'art. 5 richiede che il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; inoltre l'art. 25-ter non fa alcuna menzione dei compliance programs, che invece l'art. 5 richiede per l'accertamento della colpevolezza dei vertici aziendali, facendo sorgere il dubbio se si tratti di norma che, nella specifica materia, abbia carattere sostitutivo ovvero complementare. Il pericolo comunque non ci dovrebbe essere, perché l'art. 25-ter, nella sua genericità, non introduce un regime di responsabilità autonomo e svincolato dalla parte generale del decreto legislativo in commento, che invece è chiamata ad integrarlo, come è dato desumere dalla stessa legge delega per la riforma dei reati societari (art. 11 lett. h) della l. 3 ottobre 2001, n. 366) che detta un sistema di responsabilità degli enti per tali reati nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

E' dunque la parte generale del provvedimento legislativo in esame che troverà applicazione anche per la responsabilità degli enti dipendente dalla commissione di reati societari. Con due eccezioni, in verità di non grande rilievo: una riguardante i soggetti e l'altra i criteri di collegamento.

La prima modifica solo marginalmente quanto già previsto dal c. d. codice della responsabilità degli enti, poiché il riferimento ai soli amministratori, direttori generali o liquidatori o (...) persone sottoposte alla loro vigilanza (art. 25-ter, comma 1) deve essere interpretato alla luce del disposto dell'art. 2639 c. c., che estende le qualifiche soggettive anche ai soggetti che esercitano di fatto i poteri inerenti alla funzione. Infatti nelle fattispecie di reato proprio contemplanti come qualifiche tipiche quelle degli "amministratori, direttori generali e liquidatori", i soggetti che possono commettere questi reati (alla stregua dell'art. 2639 c. c.) sono per l'appunto i soggetti collocati in posizione apicale (art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001); mentre nei reati comuni o propri rispetto ad altri soggetti (ad esempio l'art. 2624 c. c. che si riferisce ai "responsabili della revisione") sarà, eventualmente, il meccanismo dell'art. 7 a far scattare la responsabilità dell'ente. Per quanto riguarda i reati propri commessi dai sindaci, l'art. 25-ter interviene in deroga, nel senso che si tratta di reati che non sono ascrivibili alla società, pur trattandosi di reati commessi dai vertici.

La seconda eccezione riguarda i criteri di collegamento: in materia societaria il solo criterio ascrittivo di responsabilità è costituito dall'interesse. La differenza, però, è più apparente che reale, ove si consideri l'art. 5, comma 2, il quale, spezzando il rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica collocata in posizione apicale e l'ente, dispone che l'ente non risponde se i soggetti in posizione apicale hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Ed allora: se ex ante è esclusa la presenza di almeno un cointeresse dell'ente, il meccanismo di imputazione viene ad interrompersi a prescindere dalla considerazione per ogni vantaggio che esso abbia occasionalmente acquisito; la condotta della persona fisica che non sia affatto orientata nell'interesse dell'ente non dà luogo a sanzioni a carico di quest'ultimo, sicché non sarà necessario verificare se per caso l'ente abbia tratto comunque vantaggio dalla suddetta condotta.

Infine, l'art. 3 della l. 14 gennaio 2003, n. 7 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati in relazione ai quali è configurabile la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti in genere, inserendovi, con l'aggiunta dell'art. 25-quater, i delitti caratterizzati da finalità di terrorismo, anche internazionale, e i delitti connotati dalla presenza del dolo specifico di eversione dell'ordine democratico.

FORTE IL RICHIAMO DELL'ANTITRUST AL RISPETTO DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NEL SETTORE DEI SERVIZI IDRICI

Il recente intervento del presidente Tesauro, di richiamo alle istituzioni nazionali, locali e del settore dei servizi idrici, per il rispetto delle regole di concorrenza, è da stimolo per una mise à jour della situazione in Italia nel settore.

La L.36/94 ("**Legge Galli**") ha profondamente innovato la normativa delle risorse idriche prevedendo in particolare:

- i) l'unificazione verticale dei diversi segmenti di gestione mediante l'istituzione del Servizio Idrico integrato ("SII"), inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili (nonchè di fognature e depurazione delle acque reflue);
- ii) l'individuazione di Ambiti Territoriali ottimali ("ATO") tali da consentire adeguate dimensioni gestionali;
- iii) l'istituzione di un'Autorità d'Ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, individuare il soggetto gestore del servizio idrico integrato, vigilando sulla sua attività e determinare un sistema tariffario basato sul principio della tariffa unica per ciascun ATO (comprensiva dei servizi di distribuzione di acqua potabile, fognatura e depurazione, tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio).

L'organizzazione del SII si fonda su una netta distinzione nella attribuzione dei diversi livelli di funzione:

- le attività di indirizzo generale e programmazione competono agli organi dello Stato e alle Regioni;
- le funzioni di governo, organizzazione e controllo competono agli enti locali riuniti in Autorità d'Ambito;
- l'attività di gestione ai soggetti gestori sia pubblici che privati.

Ad oggi gli ATO insediati, secondo i dati pubblicati dal Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche nel luglio scorso, sono 84 su 91 previsti e rappresentano il 92% degli ATO e circa il 96% della popolazione.

Gli affidamenti dei servizi, che rappresentano la conclusione della prima fase di applicazione della L. 36/94, sono 25 e rappresentano il 27% degli ATO previsti e il 35% della popolazione.

Gli ATO si possono costituire nella forma del Consorzio, in questo caso hanno una propria personalità giuridica indipendente ed un'autonomia di spesa, o nella forma della Convenzione, in questo caso la loro operatività è vincolata al recepimento degli atti da parte dell'ente sovraordinato. In quest'ultimo caso l'ATO non ha una propria personalità giuridica, né una propria autonomia di spesa e non è pertanto tenuto a redigere un proprio bilancio. La soluzione che in questi casi viene più frequentemente adottata è la redazione, da parte dell'amministrazione degli ATO, di programmi di spesa da sottoporre alle province che di norma li recepiscono in appositi capitoli di entrata e di uscita del proprio bilancio.

Fra le motivazioni che hanno spinto gli ATO ad accelerare la propria attività vi è sicuramente anche l'accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare quelli previsti dai

Servizi idrici: Richiamo dell'Antitrust

Quadri Comunitari di Sostegno(QCS). Questi infatti prevedono come una delle condizioni per l'erogazione dei finanziamenti, che si proceda all'attuazione della L.36/94 con l'insediamento dell'ATO, la successiva approvazione del Piano e l'affidamento del servizio.

Secondo il vigente ordinamento legislativo, l'ambito può scegliere tra l'affidamento ad una società per azioni interamente pubblica, con l'obbligo di effettuare la gara per la scelta del socio privato entro due anni dallo stesso, e gara in concessione. Si tratta di una fase complessa per le implicazioni che questa scelta comporta sia rispetto alle gestioni preesistenti, che al ruolo dei Comuni in materia. Se i Comuni decidono per l'affidamento in concessione a terzi questo dovrà svolgersi attraverso procedura ad evidenza pubblica secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a specifici parametri, quali la salvaguardia dell'ambiente, l'anticipazione degli standard previsti dal piano d'ambito, le capacità tecnico-organizzativa, il programma di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, il miglioramento del piano economico finanziario.

Questo è quando dispone il Decreto MATT del 22.12.01 che ha stabilito le modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio, a norma dell'art.20, comma 1 L.36/94. In relazione ai soggetti ammessi a partecipare alla gara ed alle cause di esclusione il decreto riprende con alcune differenze l'elencazione contenuta nella disciplina in materia di lavori pubblici. Non è ammesso il subappalto, se non espressamente autorizzato, il divieto di procedere all'aggiudicazione in caso di ammissione di un solo concorrente ovvero in presenza di una sola valida offerta, l'obbligo per l'aggiudicatario di esibire il contratto di finanziamento all'atto della stipula del contratto e la facoltà per il soggetto aggiudicatario di prevedere nel bando di gara la possibilità di concordare con l'aggiudicatario varianti tecniche migliorative, ma solo successivamente all'aggiudicazione della gara stessa.

In relazione al possibile coinvolgimento di capitali privati attraverso tecniche di finanza di progetto, si vuole sottolineare due elementi critici:

- i) l'obbligo che l'offerta preveda entrate tariffarie, nel rispetto dei vincoli introdotti dal metodo normalizzato di cui all'13 L.36/94, con un valore attuale non superiore al piano d'ambito (art.17, comma1);
- ii) la richiesta di impegni finanziari di lungo periodo agli istituti di credito (art.8, comma3).

A differenza di altri servizi pubblici quali il trasporto, l'energia elettrica, il gas e le telecomunicazioni, non esiste una normativa specifica per il settore delle risorse idriche. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale. La normativa comunitaria definisce i "servizi di interesse economico generale" ma non i "servizi pubblici". A livello comunitario esiste una definizione di concessione di lavori ma non di concessione di servizi e la direttiva 93/38/Cee non contiene norme specifiche né per l'una né per l'altra. La direttiva 92/50 Cee si applica, invece, agli appalti di servizi, definiti come i contratti a titolo oneroso, stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice. Ciò nonostante, l'affidamento di una concessione di servizi pubblici richiede, sempre e comunque, qualora abbia ad oggetto la prestazione di attività economiche, il rispetto dei principi comunitari, enunciati nel Trattato e ribaditi in maniera costante dalla giurisprudenza.

denza del giudice comunitario, quali il divieto di discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità. L'art 20 della legge Galli ed il relativo decreto attuativo individuano le particolari modalità di applicazione dell'istituto della concessione a terzi del servizio idrico integrato facendo riferimento alle norme applicabili agli appalti di servizi per i cd."settori esclusi" .

Sono stati successivamente emanati 2 circolari del Ministero MATT in tema di affidamento del servizio idrico integrato, le medesime giungono a ritenere illegittimo qualsiasi tipo di affidamento diretto nei confronti di società a partecipazione pubblica, sia essa di maggioranza che di minoranza. A prescindere da ogni considerazione sulla legittimità dei contenuti, l'emanazione delle due circolari sembra, secondo alcuni, segnare l'avvio di una profonda crisi della società mista e dei meccanismi degli affidamenti diretti destinata a chiudersi con l'entrata in vigore della riforma dei servizi pubblici locali, di cui all'art.35 Finanziaria 2002. Viene riconfermato il principio generale secondo il quale l'individuazione del soggetto erogatore del servizio avviene in regime di concorrenza con due condizioni:

- il soggetto erogatore del servizio deve essere costituito in forma di società di capitale;
- l'affidamento del servizio deve avvenire attraverso l'espletamento di gara pubblica.

Viene riconfermato altresì, come già chiaramente stabilito dalla L.36/94 che all'ente locale titolare del servizio rimane la proprietà della risorsa, delle reti e degli impianti necessari all'erogazione del servizio e ribadito il principio per cui va in ogni caso garantito l'accesso alla rete a tutti gli operatori legittimati all'erogazione del servizio. Per il servizio idrico integrato viene limitata la possibilità di partecipare alla gara per le aziende che beneficiano di affidamenti diretti entro un periodo transitorio e per un durata massima compresa tra tre e cinque, di affidare direttamente il servizio idrico integrato ad una società di capitale partecipata unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ATO. Tale affidamento è stato condizionato all'espletamento, entro due anni, di una gara per la privatizzazione di almeno il 40% delle quote societarie.

In relazione al panorama normativo sopra richiamato rimangono ancora in sospeso i seguenti atti:

- la procedura di infrazione dell'UE sugli affidamenti diretti;
- i ricorsi alla Corte Costituzionale delle Regioni (n.5) in merito alla interpretazione della riforma del titolo V della costituzione relativamente alla titolarità sui servizi territoriali, e quindi sulla titolarità della materia di cui all' art.35 L.488;
- l'atteso regolamento attuativo del comma 16 dell'art.35 della legge 488 in merito alle società multiservizio.

L'Antitrust ha posto l'attenzione sui metodi di affidamento del servizio, sottolineando come "la legge n. 36/94, nel disporre la riorganizzazione dell'intero settore sulla base di ambiti territoriali ottimali, con riferimento ai soggetti cui affidare la gestione del servizio idrico integrato, abbia espressamente disposto che, quando questi siano privati, la concessione debba essere "soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi" (articolo 20, comma 1)". Ricorso alle gare ed apertura alla concorrenza quindi ma in realtà, nel proprio documento, il presidente Tesauro prende atto dell'attuazione non uniforme della riforma dei servizi idrici sul territorio nazionale ed evidenzia

una “frequente elusione del ricorso all'esperimento di gare”. Nelle proprie conclusioni - basate sul presupposto che il mercato idrico sia regolabile nel suo complesso con i principi della concorrenza ed in particolare una concorrenza “per” il mercato - l'Autorità auspica infine che la durata delle concessioni risulti sempre proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; osserva come la mancata adozione del regolamento attuativo dell'art. 35 della finanziaria 2001 da parte del Governo, stia determinando incertezza e ritardi; afferma la necessità di una definizione del periodo di transizione e di una limitazione degli affidamenti diretti “al fine di evitare le gravi distorsioni della concorrenza che possono derivare da un utilizzo estensivo di tale istituto, non sempre giustificato da esigenze di interesse generale”. Molto dura la reazione di federgasacqua, che, in persona del suo presidente, ha ritenuto che non si possa far riferimento solo all'efficacia economica.

Secondo Lolli, “per l'acqua sono i fattori di continuità e sicurezza che vanno privilegiati e ricondotti senza compromessi all'interno di una complessiva governance economica-sociale del servizio. I gravi interventi o black-out di vario tipo stanno proprio lì a ricordarcelo. L'acqua è una materia fragile e non è comparabile ad altri servizi pubblici se non altro perché non può essere non può essere interrotto”. Sempre il presidente Lolli ha ribadito che in Italia, caso unico, si va assommando una sola linea “affidamento a terzi con gara” e non vengono ricercate le altre possibilità (la gara per il partner privato e la gestione in house) oppure ricorso al capitale privato con meccanismi di PPP (private-public partnership). Lolli ha sottolineato che, in relazione alla fretta di abbandonare l'attuale sistema per un passaggio a gare e privati e la definizione di un “breve” periodo transitorio, è necessario ricordare che in Inghilterra il periodo di transizione ha superato 10 anni, mentre nel recente accordo del Governo di modifica dell'art.35 si parla del 31 dicembre 2006. Infine secondo il presidente di federgasacqua, “in mancanza di regole tariffarie, regole di gara, la definizione di soggetti regolatori indipendenti e la completezza dei livelli normativi, i danni di un'apertura immediata ed incondizionata del mercato, sarebbero ben superiori ai benefici e la scarsissima partecipazione di competitos alle gare (qualcuna è andata addirittura deserta) è un chiaro esempio della situazione di totale disagio.”

IL NUOVO REGIME DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDER ALLA LUCE DEL RECENTE D. LGS. 70/2003 SUL COMMERCIO ELETTRONICO

Come noto il 15 maggio è entrata in vigore la riforma delle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione introdotta dal D. Lgs. 70/2003 che ha recepito la Direttiva CE 31/2000 sul commercio elettronico.

Il tema della responsabilità civile dell'Internet service provider – caso emblematico di prestatore di servizi della società dell'informazione - deve essere inquadrato nell'ambito delle nuove regole delineate dagli artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 70/2003.

La normativa in commento – oltre a statuire il fondamentale principio dell'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art.17) - disciplina la responsabilità del prestatore di servizi definendo tre tipologie di esenzione da responsabilità - strettamente connesse e finalizzate ad assicurare l'utilizzo "fisiologico" delle tecnologie di comunicazione elettroniche - e precisamente:

- semplice trasporto di informazioni, c.d. "mere conduit" (art.14);
- memorizzazione temporanea ed automatica di informazioni, c.d. "caching" (art.15);
- memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio, c.d. "hosting" (art.16).

Consideriamo innanzitutto la responsabilità per semplice trasporto di informazioni (Art.14 – D.Lgs.70/2003)

L'art. 14 della normativa in commento — rubricato Semplice trasporto "mere conduit" - con riferimento alla prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione – stabilisce che il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che il prestatore del servizio:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Le predette attività di trasmissione e fornitura di accesso includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo (art. 14.2, D.Lgs. Cit.).

Consideriamo, in secondo luogo, la responsabilità per memorizzazione temporanea ed automatica di informazioni (Art.15 – D. Lgs. 70/2003).

L'art. 15 della normativa in commento disciplina la memorizzazione temporanea, c.d. "caching". Precisamente stabilisce – sempre con riferimento alla prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio - che il prestatore non è responsabile delle memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che il prestatore di servizi:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni indicate in un modo

Commento sulle responsabilità civili delineate dal d.l 70/2003

ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

- d)** non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e
- e)** agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

Consideriamo, in terzo luogo, la responsabilità per memorizzazione di informazioni richieste dal destinatario del servizio (Art.16 – D. Lgs.70/2003).

L'art. 16 del D. Lgs.70/2003 disciplina il c.d. "hosting", ossia il contratto atipico in base al quale un soggetto – il prestatore di servizi - si obbliga nei confronti di un altro a locare uno spazio di memoria sul proprio server e a fornire servizi ad esso collegati di varia natura e durata (assistenza tecnica, sviluppo software ecc.).

Precisamente stabilisce - sempre con riferimento alla prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio – che il prestatore di servizi non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del destinatario del servizio, a condizione che il medesimo (ISP):

- a)** non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;
- b)** non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

L'esclusione della responsabilità del prestatore di servizi per hosting non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore (art. 16.2, D. Lgs. cit.).

Con riferimento alle ipotesi di responsabilità appena descritte - art. 14.3: semplice trasporto di informazioni (c.d. mere conduit) , 15.2: memorizzazione temporanea ed automatica (c.d. caching), 16.3: memorizzazione a richiesta del destinatario del servizio (c.d. hosting), D. Lgs. cit. - l'A.G. – l'autorità giudiziaria - o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza - può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di servizi della società dell'informazione, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Consideriamo, infine, la norma di chiusura che statuisce il principio di assenza di un obbligo generale di sorveglianza (Art.17 – D. Lgs. 70/2003).

L'art. 17 della normativa in commento definisce i termini dell'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza ad opera dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Detta norma stabilisce, infatti, che nella prestazione di servizi di mero trasporto di informazioni (mere conduit, art. 14), memorizzazione temporanea automatica (caching, art. 15) e memorizzazione a richiesta del destinatario dei servizi (hosting, art. 16), il prestatore di servizi non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Il prestatore di servizi – fatti salvi gli articoli citati disciplinanti il semplice trasporto, la

Commento sulle responsabilità civili delineate dal d.l 70/2003

memorizzazione temporanea e la memorizzazione a richiesta del destinatario – è – comunque – tenuto limitatamente ai destinatari dei propri servizi:

- a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite;
- b) a comunicare senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

L'art.17.3 statuisce una nuova ipotesi di responsabilità civile.

Il prestatore di servizi è, infatti, civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza :

- non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto,
- ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

I principi surrichiamati - pur ambigui per certi aspetti – sembrano, comunque, ispirati – almeno in linea di principio – ad escludere la responsabilità civile del provider mero fornitore di accesso alla rete Internet per fatto illecito dall'utilizzatore destinatario del servizio.

L'ambiguità di certe regole nasce dall'esigenza di bilanciare la tutela di interessi contrapposti: da un lato, salvaguardare l'indipendenza della rete Internet; dall'altro, non rinunciare in assoluto al controllo sui contenuti e sui soggetti che potrebbero essere danneggiati dagli illeciti online.

Un esempio della citata ambiguità normativa si riscontra proprio con riferimento al principio di assenza di un obbligo generale di sorveglianza, che risulta essere più limitato di quanto appaia a prima lettura.

Dalle norme citate emerge chiaramente uno spostamento dell'obbligo di sorveglianza dalla fase anteriore all'immissione dei dati in rete a quella successiva: l'obbligo di sorveglianza è successivo, seppur limitato ai fatti illeciti di cui il provider sia venuto a conoscenza passivamente.

Il principio dell'assenza di obbligo di sorveglianza è quindi limitato fortemente perché - inapplicabile – non appena il prestatore di servizi venga “a conoscenza” del fatto illecito: la mancata segnalazione all'autorità giudiziaria comporta conseguentemente la decadenza automatica del beneficio dell'esclusione della responsabilità civile.

Possiamo, quindi, affermare che è più corretto anziché riferirsi tout court ad un generale principio dell'assenza di obbligo di sorveglianza al principio dell'assenza di obbligo di sorveglianza preventivo attivo, non essendo, infatti, escluso dall'art.17 D.Lgs. 70/2003, l'obbligo di sorveglianza passiva sui fatti illeciti nei limiti illustrati e precisamente:

- successivamente alla conoscenza del fatto illecito;
- limitatamente ai fatti illeciti dei propri richiedenti il servizio.

() Avvocato in Milano, Responsabile Area Legale TOSI & BONTEMPO*

E-Business Data Protection & Information Technology

Ricercatore e Docente di Diritto dell'Informatica e di Internet, Università di Milano “Bicocca”

Il contenzioso in materia di controversie di modesta entità

di Riccardo Lena

COMMENTO DEL LIBRO VERDE SUL “PROVVEDIMENTO EUROPEO D’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E SULLE MISURE ATTE A SEMPLIFICARE E AD ACCELERARE IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ”

Proseguendo lo scopo di avviare le prime iniziative di armonizzazione procedurale nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, la Commissione europea ha aperto, con la pubblicazione di un apposito Libro Verde, una consultazione di tutte le parti interessate sulle misure da adottare, a livello comunitario, per istituire un procedimento speciale per il recupero rapido ed efficiente di crediti non contestati – provvedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – e per semplificare e accelerare la composizione delle controversie transnazionali di modesta entità. Risposte ed osservazioni dovranno essere inviate entro il 31 maggio c.a. alla Direzione generale Giustizia e Affari Interni della Commissione Medesima.

• Il provvedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Sempre più numerosi sono i casi in cui il creditore deve rivolgersi alla giustizia per ottenere un titolo esecutivo che gli consenta di recuperare, mediante esecuzione forzata, un credito che il debitore non intende o non è in grado di onorare. Ciò è comprovato dal fatto che la percentuale di crediti non contestati varia in genere nel territorio della U.E. da circa il 50% ad oltre l’80% delle cause trattate dai giudici civili ordinari di primo grado e che nello stesso ambito territoriale è stimata intorno al 35% la percentuale dei pagamenti intenzionalmente morosi. Per l’Organo di governo europeo è pertanto di importanza primaria il rapido recupero di detti crediti considerato che i ritardi di pagamento sono una delle principali cause di insolvenza in grado di minacciare la sopravvivenza delle piccole e medie imprese e che questa iniqua prassi, propria dei cattivi debitori, può di fatto limitare gli scambi commerciali e condizionare i rapporti transfrontalieri, specie in una Europa allargata. Quanto suesposto ha già comportato nell’anno 2000, l’approvazione della “direttiva sui ritardi di pagamento” (che in occasione della scadenza del termine di recepimento da parte degli Stati membri, in data 8.8.2002, è stata ampiamente illustrata da questa stessa rivista) e, proprio lo scorso anno, l’adozione da parte della Commissione della proposta di regolamento del Consiglio istitutiva del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Ai fini dell’istituzione dell’ingiunzione di pagamento europea armonizzata per il recupero dei crediti che si presume rimangano non contestati, il Libro Verde si limita al momento a riassumere i vari modelli procedurali esistenti negli Stati membri. Questi sono in genere caratterizzati da due tipi di procedimenti, quello con “prova scritta”, come in Italia, quale condizione della fondatezza della pretesa del ricorrente e quello “senza prova” che, non comportano alcun esame del merito della domanda da parte del giudice, è solo rimesso all’apposizione del debitore ingiunto nel termine di rito. Ciò premesso, se ne auspica un equilibrato recepimento da parte del legislatore europeo nell’interesse della giustizia a livello comunitario e resta inteso, a titolo di sollecito soddisfacimento del credito.

• Semplificazione ed accelerazione del contenzioso in materia di controversie di modesta entità

Il crescente esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi conferito dal Trattato CE ha contribuito in maniera considerevole, con l’andar del tempo, all’incremento, nel territorio comunitario, del numero delle controversie transfrontaliere e più è esigua l’entità di queste, più aumentano i fastidi dei cittadini e delle piccole e medie imprese, a causa dei costi, della lentezza e delle complicazioni del sistema giudiziario. Questa situazione, che ha già indotto molti Stati membri ad introdurre provvedimenti civili semplificati, è comprovata dai seguenti fatti.

- Circa un quarto dei cittadini comunitari ha occasione di acquistare, viaggiando in altri Paesi della U.E., prodotti e servizi di un valore no superio a 2000 euro. Il 10% di questi consumatori è insoddisfatto e due terzi di loro non riescono o non sono disposti a dare valore i propri diritti. Il costo complessivo di una causa del valore di 2000 euro varia in fatti in questi casi da 980 euro a ben 6600 euro. A ciò si aggiunga la durata dell’azione legale da un anno o meno a più anni, come nel nostro paese. Con il Libro Verde oggetto del presente commento la Commissione prende pertanto in seria considerazione l’ipotesi che possa essere adottato sul piano europeo anche un procedimento ordinario – o speciale, armonizzato per controversie civili di modesta entità.

Software proprietario e free software: le divergenze si giocano sul filo del copyright

di Manuel M. Buccarella

RELAZIONE PER IL SEMINARIO “CONDIVIDI LA CONOSCENZA”, MILANO, TEATRO “FRANCO PARENTI”, 10 MAGGIO 2003

Le principali differenze tra software c.d. proprietario e software libero si giocano in prevalenza sul fronte del copyright e della disciplina normativa apprestata nei confronti dello stesso, con particolare riferimento alla tutela del diritto d'autore sui programmi per elaboratore.

Il software secondo la definizione data dall'OMPI nel 1984 è “l'espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito), capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione”.

Il primo ordinamento che ha giuridicamente qualificato il software come opera dell'ingegno è quello statunitense tramite il Computer Software Amendment Act del 1980. Successivamente pari riconoscimento è giunto dalla Direttiva CEE 91/250 recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D. Lgs. 518 del 1992 che ha introdotto delle modifiche ed integrazioni alla Legge 633 del 1941 sul diritto d'autore. Nel nostro ordinamento il software viene tutelato come opera di ingegno se ed in quanto esso abbia i requisiti tecnici per rientrare nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, n. 8 della Legge 633/1941 (la legge sul diritto d'autore) che recita: “In particolare sono comprese nella protezione [...] i programmi per elaboratori, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

1. Le due facce del diritto d'autore

La creazione di una qualsiasi opera dell'ingegno implica l'acquisizione, in capo all'autore, dei diritti allo sfruttamento economico dell'opera e dei diritti morali. I diritti morali e patrimoniali vengono a costituirsi direttamente in capo alla persona fisica che ha “creato” l'opera. Il diritto morale d'autore costituisce un diritto indisponibile della persona e si sostanzia, principalmente, nel diritto al riconoscimento della paternità dell'opera ed all'integrità della stessa. La Legge sul diritto d'autore (agli artt. 20 e seguenti) riconosce all'autore, anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, un altro diritto morale quale quello all'integrità dell'opera.

Il diritto all'integrità si sostanzia nella possibilità di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera nonché a qualsiasi atto che possa recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tutti questi diritti sono imprescrittibili, irrinunciabili ed inalienabili e possono essere fatti valere, in caso di morte dell'autore, dagli eredi senza limiti di tempo. Il riconoscimento dei diritti morali d'autore da parte del legislatore italiano non trova riscontro nella legislazione americana che riconosce all'autore, con il Copyright Act, esclusivamente i diritti di utilizzazione economica dell'opera.

I diritti patrimoniali consistono nella possibilità di utilizzare l'opera in ogni forma o modo, originale o derivato. In particolare, esso consiste nella possibilità di riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o recitare, diffondere, trasformare, elaborare nonché di tradurre, dare in prestito, noleggiare o vendere l'opera di ingegno (v. art. 12 e ss. LDA). I diritti patrimoniali possono costituire oggetto di cessione totale o parziale: la cessione parziale costituisce una forma di espressione del principio generale secondo cui debbono considerarsi ceduti esclusivamente i diritti espressamente menzionati nel contratto. La cessione dei diritti di utilizzazione economica, al pari delle altre forme di sfruttamento dell'opera di ingegno, deve avvenire mediante la stipula di contratti la cui forma scritta è richiesta dal legislatore per mere finalità probatorie (v. art. 110 LDA).

Per quanto concerne i diritti patrimoniali scaturenti dalla creazione di un software va rilevato che l'art. 64 bis della Legge sul diritto d'autore, introdotto con il decreto lgs. 518 del 1992, ha specificatamente individuato i diritti esclusivi concernenti i programmi per elaboratore.

I diritti patrimoniali sul software consistono nel diritto di effettuare o di autorizzare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o con qualsiasi forma, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma ed ancora qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.

Software proprietario e free software: le divergenze si giocano sul filo del copyright

Chi ha la possibilità di utilizzare una copia del programma per elaboratore può, anche in presenza di clausola contrattuale con contenuto contrario, effettuare una copia di riserva ed osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma. L'attività di analisi deve essere preordinata alla determinazione delle idee e dei principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire (v. art. 64 ter LDA).

Il licenziatario o gli altri soggetti che hanno il diritto di usare una copia del programma possono, pur in assenza dell'autorizzazione del titolare dei diritti patrimoniali sul software, effettuare la riproduzione del codice o la traduzione della sua forma al fine di conseguire l'interoperabilità con altri programmi.

Le informazioni ottenute non potranno essere comunicate a terzi né utilizzate per il conseguimento di fini diversi dall'interoperabilità quali lo sviluppo, la produzione e la vendita di programmi simili.

L'esercizio di queste attività, difatti, costituirebbe una forma di disposizione dei diritti patrimoniali non autorizzata né da parte del titolare né da parte del legislatore. Vi è di più, il legislatore, con il decreto legislativo n. 205 del 15 marzo del 1996 intervenuto a modificare le statuizioni del d. lgs. 518 del 1992, ha stabilito che le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto sopra detto debbono considerarsi nulle.

La riproduzione o il caricamento di un programma per elaboratore su un numero di elaboratori maggiore rispetto a quello autorizzato con una licenza configura sia un illecito extracontrattuale che contrattuale. La giurisprudenza di merito ha evidenziato che a titolo extracontrattuale al produttore del software spetta, in caso di indebita duplicazione, una somma pari a quanto avrebbe potuto ricavare dalla vendita o dalla licenza dei programmi duplicati, detratti i costi da sostenere per i supporti, i manuali e la distribuzione.

3. Principali differenze tra licenze "proprietarie" e licenze "free".

Le principali differenze si esprimono, in particolare, nelle spesso numerose restrizioni a carico dell'utilizzatore contenute nei comuni contratti di concessione in licenza d'uso, restrizioni che non è dato diversamente riscontrare nella Gpl.

Il contratto di licenza d'uso "proprietaria" indica generalmente con estrema precisione cosa deve intendersi come "uso consentito" del programma. Tolte le possibili operazioni ammesse espressamente dalla legge n. 518/1992 (copie di sicurezza, interoperabilità, ecc.) la licenza prevede, spesso:

- a) l'ambito territoriale del legittimo impiego;
- b) un numero massimo di installazioni possibili;
- c) individuazione dei computer sui quali è possibile l'installazione del programma;
- d) un numero massimo di copie di sicurezza. A tal proposito, a norma dell'art. 64 ter comma 2 della Legge Italiana sul Diritto d'Autore, "Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso";
- e) la possibilità di trasferimento della licenza da un computer ad un altro (di proprietà dell'utente) in particolari ipotesi;
- f) possibilità di modificazione del programma per personalizzarlo.

Di particolare significato, anche e soprattutto ai fini della comparazione tra le licenze d'uso proprietarie e la Gpl, le previsioni contenute nei contratti di licenza d'uso relative alla proprietà intellettuale. Le norme di protezione della proprietà intellettuale della software house accompagnano, secondo la normativa italiana sul diritto d'autore, sia il programma che i manuali d'uso per cui, salve le eccezioni previste, non è consentita la riproduzione del programma al di fuori di quanto previsto dalla licenza né quella dei manuali d'istruzione e d'uso che lo accompagnano (per la tutela dei manuali d'istruzione cfr. Pret. Milano, 2 febbraio 1990, in Foro it., 1990, I, c. 2669 ss.). Particolari norme tutelano anche il marchio, ma in questo caso tale argomento non verrà affrontato.

Per la tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale del produttore, il licenziatario è tenuto alla riservatezza nei confronti di tutte le informazioni fornite dal produttore del software e si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per far sì che dette informazioni non vengano divulgate a terzi non autorizzati. Tra i soggetti legittimati vi sono anche i dipendenti del licenziatario, limitatamente a quelle parti necessarie per l'uso del programma, quale risultante dalla licenza. Con riferimento alle informazioni tecniche sul programma, considerato che il produttore fornisce il software in formato eseguibile (o in

Software proprietario e free software: le divergenze si giocano sul filo del copyright

formato oggetto) e quindi senza mettere a disposizione il codice sorgente (“formato sorgente”), nè i diagrammi o il progetto logico – informatico del medesimo, si pone il problema delle informazioni indispensabili per conseguire l'interoperabilità del programma licenziato con altro programma creato in autonomia dal licenziatario.

La messa a disposizione di tali informazioni non è obbligatoria per il produttore che anzi spesso – quando le fornisce – richiede la prestazione di un compenso. Le informazioni utili a conseguire l'interoperabilità sono ricavabili, a spese del licenziatario, attraverso un procedimento di decompilazione. Alcuni modelli contrattuali standard, tra cui quello predisposto da Anasin – Associazione Nazionale delle Aziende di Servizi di Informatica e Telematica - fanno espresso divieto di procedere alla decompilazione, salvo autorizzazione da parte della software house. Il divieto tassativo di effettuare la decompilazione del programma trova tuttavia la sanzione della nullità espressamente sancita dall'art. 64 quater comma 3 della Legge sul Diritto d'Autore. Perché la decompilazione sia illecita, dunque, la legge richiede che le informazioni necessarie al licenziatario “siano già facilmente e rapidamente accessibili”. E' quanto meno dubbio che la semplice manifestazione di disponibilità del produttore a dischiudere le informazioni necessarie renda le stesse “facilmente e rapidamente accessibili”.

La licenza Gpl e le altre licenze che assistono free software, mettendo a disposizione il codice sorgente del programma, consentono per definizione l'interoperabilità tra programmi. La decompilazione o reverse engineering è dunque superflua per l'utilizzatore. Il programma è conosciuto nella sua genesi come anche nella sua essenza e nelle sue modalità di funzionamento.

A proposito di interoperabilità va rammentato quanto disposto dal richiamato art. 64 quater della legge sul diritto d'autore: “L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
- b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
- c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

- a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto d'autore”.

Quanto significativamente disposto dall'art. 64 quater della Legge sul diritto d'autore dimostra come la disponibilità del codice sorgente ovvero la sua scoperta ad opera del licenziatario (o di suoi dipendenti) a seguito di procedimenti di decompilazione sia esclusivamente finalizzata all'interoperabilità del programma di tipo “proprietario” con altri programmi per elaboratore. Per tale motivo la richiamata disposizione non consente un uso delle informazioni ottenute per fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità; le stesse non possono essere comunicate a terzi, “fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente” e non possono essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile. Una siffatta disposizione, essendo totalmente “protezionistica” verso le software house, difatto inibisce qualsiasi sforzo o tentativo di riproduzione e di progres-

Software proprietario e free software: le divergenze si giocano sul filo del copyright

so tecnico nell'ambito della produzione di software. Tale assetto normativo, se letto congiuntamente alla disposizione che consente una sola copia di back up (e che sino a ieri sanzionava penalmente chi riproduceva senza autorizzazione ed a solo uso personale) è di stampo protezionistico. Non promuove la ricerca e l'innovazione nel campo del software. Ecco perchè sono necessarie, anzi indispensabili, le licenze "libere" ed in particolare la licenza "Gnu Gpl".

3. Perchè il software libero non è contrario al diritto d'autore

Il software libero, assistito da licenza Gpl ovvero da altre similari licenze (quali ad esempio la Bsd ovvero la Mozilla License), benchè la legge sul diritto d'autore preveda in capo al titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera una serie di diritti esclusivi, non si pone in contrasto con la disciplina sulla proprietà intellettuale.

In particolare, a norma dell'art. 1 dei Termini e Condizioni della Licenza Pubblica Generica Gnu "è lecito copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente del Programma così come viene ricevuto, con qualsiasi mezzo, a condizione che venga riprodotta chiaramente su ogni copia una appropriata nota di copyright e di assenza di garanzia; che si mantengano intatti tutti i riferimenti a questa Licenza e all'assenza di ogni garanzia; che si dia a ogni altro destinatario del Programma una copia di questa Licenza insieme al Programma. È possibile richiedere un pagamento per il trasferimento fisico di una copia del Programma, è anche possibile a propria discrezione richiedere un pagamento in cambio di una copertura assicurativa".

L'art. 3, in particolare, dispone che "è lecito copiare e distribuire il Programma (o un lavoro basato su di esso, come espresso al punto 2) sotto forma di codice oggetto o eseguibile sotto i termini dei precedenti punti 1 e 2, a patto che si applichi una delle seguenti condizioni:

- a) Il Programma sia corredato dal codice sorgente completo, in una forma leggibile dal calcolatore e tale sorgente deve essere fornito secondo le regole dei precedenti punti 1 e 2 su di un mezzo comunemente usato per lo scambio di programmi.
- b) Il Programma sia accompagnato da un'offerta scritta, valida per almeno tre anni, di fornire a chiunque ne faccia richiesta una copia completa del codice sorgente, in una forma leggibile dal calcolatore, in cambio di un compenso non superiore al costo del trasferimento fisico di tale copia, che deve essere fornita secondo le regole dei precedenti punti 1 e 2 su di un mezzo comunemente usato per lo scambio di programmi.
- c) Il Programma sia accompagnato dalle informazioni che sono state ricevute riguardo alla possibilità di avere il codice sorgente. Questa alternativa è permessa solo in caso di distribuzioni non commerciali e solo se il programma è stato ricevuto sotto forma di codice oggetto o eseguibile in accordo al precedente punto B.

Per "codice sorgente completo" di un lavoro si intende la forma preferenziale usata per modificare un lavoro. Per un programma eseguibile, "codice sorgente completo" significa tutto il codice sorgente di tutti i moduli in esso contenuti, più ogni file associato che definisca le interfacce esterne del programma, più gli script usati per controllare la compilazione e l'installazione dell'eseguibile. In ogni caso non è necessario che il codice sorgente fornito includa nulla che sia normalmente distribuito (in forma sorgente o in formato binario) con i principali componenti del sistema operativo sotto cui viene eseguito il Programma (compilatore, kernel, e così via), a meno che tali componenti accompagnino l'eseguibile. Se la distribuzione dell'eseguibile o del codice oggetto è effettuata indicando un luogo dal quale sia possibile copiarlo, permettere la copia del codice sorgente dallo stesso luogo è considerata una valida forma di distribuzione del codice sorgente, anche se copiare il sorgente è facoltativo per l'acquirente".

In particolare, con riferimento alla decompilazione inversa, che la legge italiana sul diritto d'autore autorizza solo purchè finalizzata al conseguimento dell'interoperabilità tra programmi, chi adotta una Gpl concede all'utilizzatore la conoscenza del codice sorgente, la sua condivisione e dunque la possibilità di intervenire sullo stesso per modificarlo, adattarlo alle proprie esigenze, creare un nuovo programma. La disclosure del sorgente in questo caso consente non solo l'interoperabilità, ma anche la possibilità di sviluppare nuovo software. Anche la facoltà di copiare e distribuire copie del programma, copie del codice sorgente rappresenta una concessione fatta dall'autore di diritti patrimoniali propri del diritto d'autore.

I Patti parasociali nella riforma delle società di capitali

di Antonio Grieco

LA LEGGE 3 OTTOBRE 2001 ALL'ART.4 SETTIMO COMMA CONTIENE LA "DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO"

La legge 3 ottobre 2001 all'art.4 settimo comma contiene la "Delega al governo per la riforma del diritto societario" stabilendo tra l'altro che: "riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a "c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al secondo comma lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso adeguate forme di pubblicità". La delega è stata attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.6.(1)

Prevede il nuovo art. 2341-bis (patti parasociali):

"I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- b) pongono limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
- c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo."

Il legislatore ha dunque scelto di disciplinare solo taluni profili dei patti parasociali senza addentrarsi nelle aree soggette ad ampio dibattito e segnatamente quelle afferenti i limiti soggettivi ed oggettivi dei patti medesimi, limitandosi a regolamentare il tema della durata dei patti stessi e della loro pubblicità per assicurare la trasparenza chiesta dalla legge delega.

Ne discende che, sebbene i patti parasociali facciano ufficialmente il loro ingresso nel codice civile, non sono ancora forniti chiarimenti sufficienti in ordine ai rapporti tra i patti parasociali e diritto delle società e dei contratti. E' altresì vero che con l'introduzione della richiamata legislazione, in uno con quella afferente le società quotate (artt. 122 e 123 del Testo Unico della Finanza Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998), non è più tempo di interrogarsi sull'ammissibilità in linea di principio dei patti parasociali e dei sindacati di voto nel nostro ordinamento: è evidente infatti che essi siano ormai da considerarsi leciti anche se andranno esaminati in concreto i loro contenuti per assicurarsi che la meritevolezza degli interessi di cui all'art.1322 cod. civ. sia effettivamente ricorrente.

I patti parasociali sono contemplati - dalle nuove norme - solo con riguardo a società per azioni e non ad altre forme di società di capitali. Le norme applicabili alle società a responsabilità limitata non richiamano esplicitamente gli articoli 2341bis e 2341ter e del resto la nuova impostazione delle società a responsabilità limitata, la forte autonomia dei soci nel disegnarne le intese fondanti, in buona sostanza la loro personalizzazione, le avvicina alle società di persone piuttosto che alle società di capitali e segnatamente quelle per azioni.

I nuovi articoli compiono un ulteriore progresso descrivendo il contenuto dei patti parasociali in ragione delle intese che:

- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni nelle società che le controllano;
- c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza anche dominante su tali società.

La forma dei patti può essere orale e/o scritta, non essendovi alcuna forma particolare richiesta, anche se gli obblighi di pubblicità implicano, in concreto, il ricorso ad una forma di ricognizione scritta delle relative intese. Diversamente sarebbe impossibile il deposito del verbale assembleare contenente la tra-

I Patti parasociali nella riforma delle società di capitali

scrizione dei patti presso il registro delle imprese, ancorché –come vedremo- l'assenza di tale deposito non è sanzionato.

Mentre i patti di cui alla lettera a) sono riferibili ai sindacati di voto, le intese di cui al punto b) sono comunemente intese come “sindacati di blocco”, segnatamente accordi che pongono limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni nelle società che le controllano.

Il tenore letterale delle sole lettere a) e b) del primo comma dell'art.2341-bis cod. civ. potrebbe riferirsi a qualunque convenzione di voto o di blocco, indipendentemente dalla entità della partecipazione complessiva sindacata (anche di minoranza) così come dalla circostanza se il patto di voto riguardi una o più assemblee regolando il procedimento che dovrà determinare l'atteggiamento che i contraenti dovranno tenere nel corso delle assemblee.

Semprechè beninteso i patti tendano al fine “di stabilizzare gli assetti proprietari ovvero il governo delle società”. Diversamente le norme non dovrebbero applicarsi. (2)

Sostiene autorevole dottrina (3) che anche un sindacato che raduni i soci di minoranza possa rientrare nella disciplina in esame. Invero, la norma non richiede che il patto parasociale sia finalizzato al controllo della società e può riferirsi agli assetti proprietari sia dei soci di maggioranza sia a quelli di minoranza.

Ci si è anche chiesti se il patto di voto in relazione ad un'unica assemblea possa essere valido attesa la finalità precisata dalla norma e segnatamente la stabilizzazione dell'assetto societario ovvero il governo della società. Si è giustamente ritenuto possibile che la singola assemblea abbia notevole importanza sotto il profilo del governo della società o della stabilità degli assetti: si pensi alla decisione relativa alla nomina degli amministratori ed ai poteri loro demandati.

Le norme di cui agli articoli 2341 bis e 2341 ter cod. civ. si riferiscono al voto in genere e non specificamente all'assemblea e ciò induce a ritenere che esse si applichino anche ai cosiddetti sindacati di gestione ove gli azionisti si impegnano a fare in modo che gli amministratori designati si conformino (e votino di conseguenza nei consigli di amministrazione o nei comitati esecutivi) alle decisioni assunte in relazione nel patto parasociale, non essendo dubitabile che gli accordi sulla nomina ed i poteri degli amministratori incidano marcatamente sul governo della società rientrando quindi pienamente nella ratio delle nuove norme in commento.

I sindacati di voto sono stati a lungo ritenuti illegittimi da parte della giurisprudenza per il timore che il loro riconoscimento avrebbe potuto svuotare la funzione tipica dell'assemblea, esautorata dalle scelte operate in altra sede dai soci sindacati e che potesse essere alterato il delicato equilibrio tra potere, rischio e responsabilità che giustifica il principio maggioritario nell'adozione delle decisioni assembleari.(4)

Invero la titolarità del voto non viene toccata: è piuttosto l'esercizio del voto che subisce un condizionamento nel senso che in virtù del patto parasociale l'aderente deve conformarsi alle decisioni assunte (a maggioranza o all'unanimità e la distinzione è essenziale poiché l'orientamento della giurisprudenza è stato a lungo negativo sui patti a maggioranza, meno su quelli all'unanimità) ed è tenuto a votare nelle adunanze sociali secondo gli esiti della precedente votazione “parasociale”.

Si è sostenuto che la deliberazione sociale deve scaturire dal dibattito e dal libero confronto delle posizioni che nelle sedi societarie ha luogo e non da dibattiti tenuti prima e fuori le sedi istituzionali societarie. Si è altresì detto che la decisione del socio di votare in un certo modo in quanto destinata ad esprimere non tanto un interesse individuale del votante ma quanto l'interesse sociale di cui egli è chiamato a farsi portatore non potrebbe essere legittimamente vincolata da patti che si collocano evidentemente al di fuori del contratto di società.

Si è inoltre temuto che il sindacato di voto consentisse forme di controllo della società da parte di chi non sia titolare di una partecipazione sociale atteso che non v'è limitazione alcuna in linea di principio a che parte del patto sia soggetto non titolare di azioni sindacate e così in posizione di poter condizionare la vita della società senza esserne azionista.(5)

Talune decisioni hanno anche sostenuto la nullità delle convenzioni di voto ex art.1346 cod. civ. per indeterminatezza dell'oggetto, che ricorrerebbe allorché il patto di sindacato preveda di deliberare su qualsiasi materia oggetto di discussione nell'assemblea societaria. In realtà per la validità di un contratto è sufficiente che l'oggetto sia determinabile, e tale requisito è soddisfatto ogniquale volta la convenzione specifica il procedimento attraverso il quale sono assunte le deliberazioni da parte dei soci

I Patti parasociali nella riforma delle società di capitali

sindacati. La censura è dunque consistita nel ritenere i sindacati di voto contrari a norme inderogabili a presidio dei seguenti principi:

- i) al principio di formazione della volontà del titolare del voto in assemblea, dopo che il dibattito sociale ha avuto luogo;
- ii) al principio di maggioranza poiché con l'accettazione dei sindacati di voto che funzionino a maggioranza si sarebbe corso il rischio che la minoranza degli aderenti al patto e la minoranza risultante dalla delibera assembleare, unitariamente considerate, avrebbero potuto rappresentare la maggioranza dei soci della società (Cass. 31/7/1949 n. 2079 Foro It., I, C. 290 e 1950, I c. 175 con nota di Ascarelli; Cass. Sez. unite 24/7/1962 n. 2080, Protti c. Siai – Marchetti in Foto It. 1962, I, c. 1888; Cass. 25/1/1965 n. 136 in Giust. Civ. 1965, I, p. 1452; Cass. 23/4/1969 n. 1290 in Giust. Civ. 1969, I p. 1695 con nota di Carlo Giannatasio e Cass. 23/4/1975 n. 1581 in Giust. Comm. 1975, II p. 575).

Secondo il noto esempio, se su 100 azioni ne vengono sindacate 51 e si stabilisce che il sindacato deliberi a maggioranza, saranno sufficienti appena 26 azioni per far deliberare dall'assemblea una decisione che non richieda un quorum più elevato della quota di capitale complessivamente sindacata. Diversa è stata la valutazione qualora le delibere del sindacato fossero adottate solo all'unanimità dei partecipanti atteso che in tal caso a ciascuno di essi sarebbe spettato, in concreto, un potere di veto. La inversione di tendenza ha avuto luogo con la sentenza della Cassazione del 20 settembre 1995 n.9975 (in *Giurisprudenza Commerciale* 1997,2, pag.50 e seguenti) ove si è affermato che il vincolo derivante da un sindacato di voto con il quale siano predeterminate le modalità di designazione di amministratori e sindaci opera su di un terreno esterno all'organizzazione sociale e non impedisce pertanto al socio di determinarsi liberamente nell'esercizio del voto in assemblea; né tanto meno priva quest'organo del relativo potere di nomina.

La Corte ha evocato anzitutto una serie di norme presenti nell'ordinamento (legge n.5 agosto 1981 sull'editoria; la legge n.223 del 6 agosto 1990 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo; la legge n.287 del 10 ottobre 1990 in tema di tutela della concorrenza e del mercato nonché il decreto legislativo n.356 del 20 novembre 1990 sui gruppi creditizi e la legge sulle Sim del 2 gennaio 1991; le norme sull'Opa di cui agli articoli 7 e 10 della legge n.149 del 18 febbraio 1992 nonché l'art.23 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Norme che –correttamente-la Corte ha ritenuto comprovassero la piena cittadinanza dei sindacati di voto nel vigente ordinamento giuridico.

Inoltre, la Corte di legittimità ha giustamente osservato il ricordato principio e segnatamente che: “Non è esatto, in particolare, che, vincolando con dei patti parasociali la propria libertà di voto, i soci finirebbero per svuotare l'assemblea delle funzioni e dei poteri che ad essa la legge attribuisce. Così argomentando, si confondono infatti, piani diversi. Il vincolo nascente dal patto di sindacato opera su un terreno che è esterno a quello dell'organizzazione sociale (dove appunto il carattere parasociale del patto) e non impedisce in alcun modo al socio di determinarsi all'esercizio del voto in assemblea come meglio egli creda, sicché, il funzionamento dell'organo assembleare non è in discussione.

Il fatto che il socio medesimo si sia in altra sede, impegnato a votare in un determinato modo ha rilievo solo per l'eventuale responsabilità contrattuale nella quale egli incorrerebbe – unicamente verso gli altri firmatari del patto parasociale – violando quell'accordo.”

Il socio dovrà pertanto ponderare se far prevalere il rispetto del patto di sindacato ovvero la tutela di quello che egli ritiene l'interesse sociale: il deterrente è costituito dal timore dell'inadempimento e del risarcimento dei danni.

E' certamente vero quanto affermato dalla Corte: il socio è sicuramente libero di votare in assemblea come crede; non v'è mezzo coercitivo che ne possa vincolare il voto in assemblea.

Il voto potrà pertanto essere espresso anche in modo difforme rispetto a quanto deciso dal sindacato. Non è negabile peraltro un forte condizionamento all'esercizio del voto in assemblea. E tuttavia il condizionamento non implica il venir meno della libertà di voto e la conseguente validità della delibera assembleare, qualunque sia la scelta del socio; sempreché beninteso non ricorra il conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 cod. civ. o la violazione di altre specifiche disposizioni regolanti il diritto di intervento e di voto del socio in assemblea.

I Patti parasociali nella riforma delle società di capitali

Come giustamente si è segnalato:

“altro è insomma, riconoscere il potere dell'assemblea, come organo collegiale, di deliberare sugli oggetti di sua competenza, altro è pretendere che la volontà individuale di coloro che sono chiamati a votare in assemblea si formi spontaneamente in quella stessa sede, libera e monda da qualsiasi eventuale pregresso condizionatamente. E come non si dubita della validità dell'assemblea in cui il rappresentante delegato dal socio votato secondo le istruzioni da quest'ultimo impartitegli né tanto meno si dubita della validità del deliberato assembleare assunto con il voto del rappresentante comune di più comproprietari delle medesime azioni ex art. 2347 c.c., benché anche in tali casi sia evidente che la volontà del votante è condizionata da vincoli assunti al di fuori della sede assembleare, così non si comprende per quale ragione dovrebbe ritenersi che la potestà dell'organo assembleare possa essere messa in discussione dall'esistenza di pregressi accordi obbligatori tra i soci in ordine al modo in cui costoro eserciteranno il loro diritto di voto” (Massimiliano Atelli, *Recesso ed inadempimento nelle convenzioni di voto in Contratto e Impresa* 1997, p. 82).

Sostiene un'autorevole dottrina (6) che la ricordata sentenza della Cassazione ha lasciato impregiudicato il vero nodo concernente il tema dei sindacati di voto a maggioranza : in particolare se essi incidano sul “rigoroso trasparente rispetto di tutte le formalità di funzionamento degli organismi “delle società per azioni e la loro attuazione non spontanea si ponga in contrasto con principi di ordine pubblico economico”(così G. Rossi ritiene per le società quotate in *Sindacati di voto e sindacati di blocco* a cura di F. Bonelli e P. G. Jaeger Milano 1993 pag. 63).

In particolare, afferma la stessa dottrina che, secondo la giurisprudenza, –non contraddetta dalla richiamata sentenza della Cassazione- non vi sarebbe ragione di consentire una legittimazione della distorsione (già in atto in conseguenza dell'assenteismo del piccolo azionista) del rapporto rischio-potere nelle società per azioni “attraverso il riconoscimento di patti che vincolino la minoranza dei soci sindacati al volere della maggioranza, particolarmente quando sia previsto in essi un meccanismo (come l'intestazione ad una fiduciaria) che impedisca radicalmente al socio dissenziente nel sindacato di esprimere il proprio voto in assemblea.”

“Tali accordi contrasterebbero con il principio attinente alle inderogabili articolazioni dell'organizzazione societaria nelle società di capitali in quanto attribuiscono stabilmente il potere ad una minoranza assembleare senza che essa si sottoponga almeno ai vincoli di stabilità previsti per gli altri strumenti di controllo giuridico delle minoranze come le holdings o la comunione di azioni.” (7) “Infatti, nel caso delle holdings, si è in presenza di una stabile organizzazione di gruppo, come tale riconosciuta meritevole di tutela, in dipendenza dell'interesse all'integrazione tra imprese ed alla formazione di una politica unitaria di gruppo, fondamentale nell'economia contemporanea. Ed è naturale che la tutela dell'interesse al gruppo di imprese comporti la legittimità, con il controllo a catena, di un controllo giuridico espresso dalla maggioranza nella capogruppo”.(7)

Sempre la sentenza n.9975 ha incidentalmente affermato che “non è meritevole di tutela ai sensi del secondo comma dell'art.1322 cod. civ. il patto di sindacato di voto che non contenga alcun termine finale “.

E' peraltro stato giustamente fatto notare che l'affermazione è sembrata un “obiter dictum” piuttosto che una integrale visitazione della materia.

Si è correttamente rilevato che il principio – di portata generale- applicabile anche ai contratti atipici a tempo indeterminato in forza del quale “le parti sono libere di recedere unilateralmente pur se nulla hanno previsto al riguardo” è quella preferibile (cfr. Sacco-De Nova in *Il Contratto*, Torino, II, 1993, p.697). E questa- come vedremo- è stata anche la scelta del Legislatore nella riforma del gennaio 2003.

Durata e recesso dai patti parasociali.

Tra le poche disposizioni che il Legislatore ha dedicato, negli ultimi tempi, ai patti parasociali v'è quella dell'art.123 TUF che esclude patti a tempo determinato superiori a tre anni e prevede il diritto di recesso, con preavviso di almeno sei mesi, in caso di patti a tempo indeterminato. La disposizione riguarda solo i patti relativi a società quotate o a società che le controllano ed essa è logica conseguenza del disfavore che l'orientamento giurisprudenziale ha sempre avuto verso i patti di sindacato senza determinazione di tempo (cfr. Cass.20 settembre 1995 n. 9975) atteso il generale principio dell'ordinamento che non consente vincoli di tale natura senza che sia previsto il correlativo rimedio del recesso.

I Patti parasociali nella riforma delle società di capitali

La seconda parte del primo comma dell'art.2341-bis cod. civ. stabilisce che se i patti parasociali sono a tempo determinato "non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza."

Conformemente a quanto previsto per le società quotate vi è una previsione di automatica sostituzione del termine pattizio con quello legale ove il primo ecceda quanto previsto dalla legge; si è peraltro ritenuto opportuno, sempre rispetto alla disciplina delle società quotate, aumentare da tre a cinque anni il termine di durata dei patti parasociali, termine considerato congruo, con esplicita facoltà di rinnovo di tali patti alla scadenza.

Tale facoltà di rinnovo è negata da un'autorevole dottrina che invece ritiene che il rapporto parasociale debba necessariamente estinguersi allo spirare del termine legale. E che le parti per continuarlo debbano nuovamente esprimere una manifestazione di volontà in tal senso; di tal che le clausole di automatico rinnovo tacito sarebbero illecite. (8)

Il termine quinquennale, superiore di due anni rispetto a quello applicabile alle quotate, si giustifica in ragione della circostanza che le nuove norme 2341-bis e 2341 ter si applicano a società per le quali l'esigenza della contendibilità è meno sentita rispetto alle società quotate anche se, val la pena ricordarlo, le norme nuove si applicano anche alle società che fanno ricorso al mercato di rischio per le quali l'esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita.

Non si applicano le disposizioni di cui all'art.2341-bis ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

La ratio dell'esclusione è chiara e condivisibile. Si intende salvaguardare i patti di governance nelle joint ventures societarie ove alcune pattuizioni (sulla nomina degli organi societari, sull'intrasferibilità delle azioni e così via) sono sempre presenti e soprattutto strumentali alla vita della joint venture. Ne consegue che ragionevolmente in tali casi non è opportuno porre il limite quinquennale se non si vogliono disincentivare tali patti.

La definizione della natura degli accordi esentati dall'applicazione della norma non è perspicua. L'unica certezza consiste nella circostanza che la società cui i patti si riferiscono deve essere interamente posseduta dai partecipanti all'accordo.

L'esenzione di certo non può applicarsi a soci che abbiano una parte, ancorché di assoluto controllo, della società. Per converso, attesa la vaghezza della definizione adottata dall'ultimo comma della norma, allorché ricorra l'integrale titolarità del capitale da parte delle parti, ben potrebbe applicarsi l'esenzione stante l'assenza di definizione dell'ambito e della natura dell'accordo di collaborazione.

L'art.223-unicies del decreto in commento regola il regime transitorio stabilendo che "il limite di cinque anni previsto dall'art.2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1 gennaio 2004 e decorre dalla medesima data".

Statuizione forse che si presta a dubbi. Sottende essa che il patto stipulato ed efficace prima del 1 gennaio 2004 ricomincia a decorrere dal 1 gennaio 2004? Se così fosse si tratterebbe di una non giustificabile intromissione nell'autonomia delle parti che potrebbero non gradire l'allungamento. Forse si deve interpretare nel senso che se il patto è stato stipulato ma non è efficace sino ad un momento successivo al 1 gennaio 2004, esso vale dal 1 gennaio 2004? La norma presenterebbe minori profili di dubbio anche se la limitazione dell'autonomia delle parti sarebbe pur sempre ricorrente giacché le intese, che si sarebbe voluto far divenire efficaci dopo il 1 gennaio 2004, durerebbero meno del voluto, poiché la decorrenza sarebbe forzosamente dal 1 gennaio 2004 e dunque da un periodo precedente all'assetto dato dalle parti.

Il secondo comma dell'art.2341 bis c.c. consente la stipula di patti parasociali a tempo indeterminato, fatta peraltro salva la possibilità per ciascun contraente di recedere con un preavviso di sei mesi. La norma sulla facoltà di recesso ha natura imperativa ed è quindi nullo qualsiasi accordo che privi o renda più gravoso l'esercizio di tale diritto (ad esempio tramite l'inserimento di penali o di obblighi di preavviso superiori a sei mesi). (9)

In casi di durata del sindacato di voto per tutta la durata delle società ovvero per tutta la vita di uno dei contraenti degli accordi, si è giustamente osservato che piuttosto che a tempo determinato, tali intese debbono considerarsi a tempo indeterminato, con conseguente applicazione del recesso ad nutum.(9)

I Patti parasociali nella riforma delle società di capitali

Forma e pubblicità dei patti parasociali.

Nessuna forma particolare è chiesta dalle nuove norme. In linea di principio i sindacati di voto potrebbero essere orali e la prova dell'esistenza di essi potrebbe essere data con ogni mezzo.

Con riguardo peraltro alle società quotate ed a quelle che le controllano, tale libertà di forma risulta fortemente condizionata in concreto dalle previsioni dell'art.122 del TUF che prescrive - sotto comminatoria di nullità del patto parasociale - la comunicazione alla Consob, la pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana ed il deposito nel registro delle imprese. E' vero che tali adempimenti sono cronologicamente successivi alla stipula dei patti e che, in linea di principio, potrebbero essere conclusi oralmente e poi riprodotti in forma scritta al mero fine di espletare le suddette formalità pubblicitarie; in realtà, in concreto, la forma scritta finisce per divenire un elemento indispensabile.

L'esistenza di patti non scritti è comunque rilevante sotto il profilo giuridico poiché potrebbero derivarne possibili sanzioni di carattere amministrativo (art. 193, comma 2, TUF) e civile (art.122, comma 4, TUF) a carico dei partecipanti al patto, ma dello stesso si dovrebbe tener conto per l'offerta pubblica di acquisto eventualmente derivante da acquisti di azioni effettuati da alcuno dei partecipanti al patto.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2341 ter nelle " società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese."

La citata normativa trova applicazione solo per le società che fanno ricorso al capitale di rischio; saranno pertanto escluse dagli obblighi informativi le società non quotate che non rientrano in tale fattispecie. L'obbligo della pubblicità è altresì estendibile alle società che controllano società che fanno ricorso al capitale di rischio : si ritiene infatti che in questa ipotesi gli oneri di comunicazione, dichiarazione, trascrizione e deposito aventi ad oggetto i patti parasociali devono essere adempiuti sia rispetto alla società controllata sia rispetto alla società controllante.

Gli obblighi informativi previsti dalle nuove norme si articolano come segue:

- a)** i patti parasociali devono essere comunicati alla società,
- b)** essi devono essere dichiarati in apertura di ogni assemblea;
- c)** la dichiarazione relativa ai patti parasociali deve essere trascritta nel verbale assembleare,
- d)** il verbale contenente la trascrizione va depositato presso il registro delle imprese.

Il legislatore ha dunque previsto impegni meno rigorosi con riguardo alle società che si affacciano sul mercato di rischio rispetto alle società quotate: l'art.122 del TUF oltre a richiedere la trasmissione dei patti alla Consob, ne prevede altresì la loro pubblicazione per estratto presso la stampa quotidiana ed il deposito degli stessi presso il registro delle imprese.

Ci si è al contrario riattestati sulla linea tracciata negli anni ottanta dalla normativa Consob la quale, sulla base del disposto dell'art.3 lett.c) della legge 7 giugno 1974 n.216, aveva preteso che fosse pronunciata in assemblea ed inserita nel verbale la dichiarazione in ordine all'esistenza di eventuali sindacati di voto o di blocco (10).

Si potranno al riguardo consultare le circolari Consob del 12 marzo 1981 n.81/02348, in Riv. Soc. 1981, 245 con il commento delle Assonime (circ. n 40 /81).

La nuova normativa si aggiunge - per le società quotate - alla disciplina prevista dal TUF senza sostituire quest'ultima. Ciò perché l'art.2325-bis che definisce le società che fanno appello al capitale di rischio recita: "le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali."

Non vi è dubbio che il Testo Unico Finanziario costituisce una legge speciale applicabile specificamente alle società quotate sicché le previsioni di tale legge certamente continuano ad applicarsi alle società che abbiano le caratteristiche evocate.

Correttamente si è ritenuto che per le società quotate, nell'ottica del perseguimento della trasparenza, particolarmente sentita per dette società, i nuovi obblighi informativi si vadano ad aggiungere a quelli previsti dall'art.122 del TUF (11) atteso che nuovi e precedenti obblighi sono compatibili.

I Patti parasociali nella riforma delle società di capitali

Il regime sanzionatorio in caso di mancata pubblicità dei patti parasociali.

Il secondo comma dell'art.2341-ter prevede che nel caso non sia effettuata la dichiarazione in apertura di assemblea in ordine alla ricorrenza di patti parasociali "i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 c.c."

La mancata pubblicità è dunque sanzionata con l'inibizione del diritto di voto e non con la nullità dei patti così come accade nelle società quotate in virtù del disposto dell'art.122, 3, del TUF.

L'inibizione al voto è peraltro unicamente subordinata alla sola mancata dichiarazione relativa ai patti parasociali in apertura di ogni assemblea, mentre l'assenza di comunicazione alla società e/o il mancato deposito presso il registro delle imprese non trova sanzione.

La scelta di non sanzionare con la nullità i patti parasociali delle società non quotate (per le quotate continua ad applicarsi la sanzione della nullità ex art. 122, 3 del TUF) può essere condivisibile e tuttavia gli obblighi di comunicazione e trasparenza avrebbero forse dovuto essere delineati con maggiore precisione e rigorosità: la sanzione dell'inibizione al voto e dell'invalidità della delibera avrebbe dovuto essere applicata anche con riguardo alla mancata trascrizione della dichiarazione nel verbale e/o nel suo mancato deposito presso l'Ufficio del Registro delle imprese e non solo per l'eventualità di omessa dichiarazione.

- 1) *In G.U. 22 gennaio 2003 n. 17 supplemento ordinario*
- 2) *Relazione allo schema del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2002. Nella stesso senso si esprime anche la relazione definitiva: "Si è mirato a cogliere la comune funzione delle diverse fattispecie di fatti parasociali, individuandola nel fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, e ciò anche per scongiurare il rischio, già manifestatosi in relazione alle società quotate, di una impropria estensione delle norme sui patti parasociali a fattispecie che nulla hanno a che vedere con questi".*
- 3) *Giorgio Semino, I patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime considerazioni in Ipsoa Editore.*
- 4) *Renato Rordorf in "I sindacati di voto" in Le società n. 1/2003, pag. 19.*
- 5) *La giurisprudenza di legittimità aveva mostrato qualche maggiore apertura verso i sindacati di voto, osservando che l'eventuale nullità di tali fatti potrebbe unicamente derivare dal forzato adeguamento del voto a dettami provenienti da un centro decisionale esterno alla società, con conseguente violazione del dovere di esercitare il diritto di voto nell'interesse della società medesima, secondo la prescrizione di cui all'art. 2373 cod. civ. e ne aveva dedotto che la relativa valutazione avrebbe dovuto essere compiuta caso per caso, verificando in ogni singola situazione se l'accennato conflitto di interessi potesse o meno concretamente profilarsi (Cass. 23/4 1969 n. 1290 in Giust. Civ. 1969, I, 1695, Cass. Sez. Unite 24/7/1962 n. 2080 in Foto It. 1962, I, 1888).*
- 6) *Gambino in Giurisp. Camere II 1997, pag. 74.*
- 7) *A. Gambino Op. cit. pag. 74*
- 8) *R. Costi, I patti parasociali in "La riforma delle società quotate, a cura di F.Monelli, V.Buonocore, F.Corsi, R.Costi, Ferro-Luzzi, A.Gambino, G.Jaeger, A.Patroni Griffi, Milano, 1998, 113ss. G.A Restio, La disciplina dei patti parasociali dopo la legge delega per la riforma del diritto societario, in riv.Soc.2002,840 e segg. Contra, F:Chiappetta, I patti parasociali nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria in Riv.Soc.1998, 989 e ss.ivi specificati, 1005; G.Riolfo, Dall'evoluzione giurisprudenziale e normativa, recenti spunti per una riflessione critica sulla questione della validità dei patti di sindacato, in Contratto e Impresa, 2000, 55ss. Ivi specie., 91-92 testo e nota 125*
- 9) *Giorgio Semino in i "patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime considerazioni" Ipsoa Ed Speciale Riforma delle società.*
- 10) *Giorgio Semino, op. cit. supra sub 9;*
- 11) *Giorgio Semino op.cit. nonché Montalenti, La Riforma del diritto societario: appunti, in Rivista Ipsoa Speciale Riforma delle Società, 2002, 1449 ss., ivi spec., 1455; R.Rodorf, op.cit., 24. Contra U.Tombari, Sulle quotate intreccio di norme, in*

LA POLITICA INDUSTRIALE IN UN'EUROPA ALLARGATA

Con la comunicazione di fine anno 2002, dal titolo "La politica industriale in un'Europa allargata", la Commissione europea ha inteso riesaminare, con un acceso dibattito, la propria strategia d'impresa -adottata dodici anni fa, nel 1990-, in previsione dell'accoglimento nei propri confini, a decorrere dal 1° maggio 2004, dei seguenti 10 Stati: Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Malta e Cipro.

L'industria europea continua ad essere una forza dominante nel commercio internazionale ma, nell'ultimo decennio, il suo settore manifatturiero ha avuto una crescita di produttività nettamente inferiore ai livelli USA, con il conseguente rischio di decrescente competitività sui mercati mondiali.

Rischio destinato quantomeno potenzialmente ad accentuarsi ove si consideri che i paesi candidati all'adesione, pur avendo compiuto considerevoli sforzi per realizzare riforme strutturali e per la progressiva attuazione dell'acquis comunitario, ai fini istituzionali, giuridici e amministrativi, usufruiscono di una produttività in materia di lavoro pur crescente ma sempre pari o inferiore al 50% della media U.E.

Su queste premesse (confortate peraltro dal fatto che gli Stati membri hanno nel frattempo potuto approfittare dell'accresciuta opportunità di investimento nei paesi candidati e della possibilità di usufruire di forza lavoro qualificata e a costo relativamente basso, con accesso anche ad una clientela aggiuntiva di oltre 100 milioni di consumatori), considerato che, pur avendo il settore dei servizi fatto segnare una notevole crescita in seno all'economia europea, è sempre l'industria che riveste un ruolo essenziale, la DG Imprese della Commissione ha ritenuto ormai giunto il momento di ripensare la propria strategia politica, demandando al nuovo Consiglio "Competitività", istituito lo scorso mese di giugno, durante il vertice di Siviglia, l'attuazione della seguente operatività.

- Le vie da percorrere -

L'esigenza di trasformazione della società e degli odierni sistemi economici è ormai sollecitata dalla imperante globalizzazione, cui si è accompagnato il rapido cambiamento tecnologico sul versante soprattutto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione – le TIC – e, a seguire, delle biotecnologie, delle nanotecnologie e delle tecnologie energetiche pulite. Urgono pertanto efficaci misure di adeguamento ed un ruolo essenziale ai fini della maggiore competitività è rappresentato sempre più dai fattori della innovazione e della imprenditorialità. La creazione di nuove imprese, la crescita di quelle già operative e gli investimenti nell'innovazione, in termini di Ricerca e Sviluppo, sono infatti obiettivi primari da perseguire per adattarsi alle nuove opportunità di mercato e per garantire crescita economica e aumento della produttività. Obiettivi questi, è bene ricordarlo, da raggiungere nel rispetto dello sviluppo sostenibile i cui tre pilastri, l'economico, il sociale e l'ambientale, devono essere sviluppati e rafforzati contestualmente e reciprocamente.

Riaffermati i fattori di carattere trasversale cui occorre appellarsi ai fini della competitività e della crescita, la Commissione mostra di seguito attenzione al "miglioramento del contesto in cui operano le imprese", soggetto nei paesi candidati a particolari disfunzioni di sistema, e considera in proposito le seguenti "condizioni quadro" in cui operano le imprese stesse:

- norme che fissano il quadro generale di mercato;
- norme che riguardano direttamente specifiche categorie di prodotti e di servizi;
- istituzioni che consentono al mercato di finanziare, siano pubbliche, semipubbliche e private;
- condizioni più generali quali il quadro macroeconomico, i valori sociali che influiscono sulla imprenditorialità o la stabilità politica del paese.

A livello di UE il miglioramento di dette condizioni comporterà, ad esempio, l'elaborazione di più semplici normative in fatto di sicurezza di prodotti ma la Commissione, da parte sua, ha già avviato un ampio piano di azione diretto in generale a "semplificare e a migliorare

la regolamentazione”, con la riduzione di almeno il 25% dell’acquis comunitario e lo snellimento della legislazione sul mercato interno.

Nei campi di competenza degli stati membri inoltre vige ormai il ricorso al “metodo aperto di coordinamento” previsto dal Consiglio Europeo di Lisbona come strumento per diffondere la migliore pratica ad assistere gli Stati stessi ad elaborare progressivamente le loro politiche in funzione degli obiettivi principali della U.E.

La parte conclusiva della Comunicazione della Commissione è infine riservata alla adeguata integrazione delle politiche atte a favorire il raggiungimento della competitività nell’area comunitaria secondo le seguenti specificazioni.

- La politica commerciale, con una maggiore apertura dei mercati protetti di paesi terzi ai fabbricanti e ai fornitori di servizi dell’U.E.
- Le politiche attinenti al mercato unico, idonee a favorire la liberalizzazione dei mercati e la già descritta armonizzazione delle norme.
- La politica di RES, atta a sviluppare le tecnologie di incremento fondamentali.
- La politica di concorrenza, idonea a rafforzare l’efficienza delle aziende nei rispettivi mercati.
- La politica regionale atta ad agevolare i futuri stati membri ai fini della riduzione del loro divario di competitività.

La strategia U.E. della “sostenibilità”, in precedenza già accennata, comporta ancora che i tre pilastri, economico, sociale ed ambientale, vengano contemporaneamente perseguiti grazie all’impulso e alla armonizzazione delle politiche sociali e dell’occupazione, inclusa la politica della formazione professionale, delle politiche di protezione dei consumatori e di sanità pubblica, della protezione ambientale e di responsabilità sociale delle imprese, la cui crescente domanda è in grado di garantire anch’essa la competitività del comparto imprenditoriale europeo, rafforzando nel contempo il consenso per il modello sociale ed economico europeo.

WWW. AIGI.IT IL SITO AIGI È UN UTILE MEZZO DI COMUNICAZIONE PER I SOCI OLTRE CHE UNO STRUMENTO DI INFORMAZIONE.

Di particolare rilevanza è l’area riservata destinata ai soli soci. Vi si trovano, tra l’altro, l’elenco dei Soci il più possibile aggiornato, informazioni su corsi, seminari master di interesse per la professione e per accedere ai quali i Soci AIGI possono beneficiare di sconti, oltre a informazioni utili e riservate, studi e approfondimenti

AVETE CHIESTO E OTTENUTO L’ACCESSO ALL’ AREA RISERVATA?

Le modalità sono indicate alla pagina area riservata. Basta cliccare e seguire le indicazioni richieste. Vi si trovano le notizie generali e dell’attività dell’AIGI, incontri, Master, Seminari organizzati anche in collaborazione e molti dei quali riservano ai Soci sconti, talora consistenti, di partecipazione. Nell’**AREA RISERVATA** del Sito **SI TROVANO ANCHE GLI ELENCHI DEI SOCI**, il più possibile aggiornati, **LE CONVENZIONI, OLTRE A STUDI, APPROFONDIMENTI E COMUNICAZIONI AD ESSI DEDICATI.**

Numerose e importanti **CONVENZIONI** sono state stipulate e/o sono in via di definizione con CASE EDITRICI, CENTRI DI FORMAZIONE, ENTI PROMOTORI di EVENTI CULTURALI E PROFESSIONALI nazionali e internazionali. Le Convenzioni prevedono varie forme di collaborazione tra AIGI e i soggetti interessati come PUBBLICAZIONI DI OPERE AIGI, SCONTI SULL’ACQUISTO DI TESTI, SCONTI PER LA PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CORSI, MASTER, BORSE DI STUDIO A SOCI AIGI. Informazioni dettagliate possono essere richieste alla Segreteria o consultando il Sito www.aigi.it, area riservata.

Segnalati da AIGI

MILANO: AIGI – CEGOS

MASTER PER GIURISTI DI IMPRESA “ EZIO CORFIATI”

Si è concluso con soddisfazione il IV master per Giuristi di Impresa “Ezio Corfiati”.

L'A.I.G.I. sta definendo il programma per una nuova edizione che ricalcherà, in linea di massima, l'impostazione, i contenuti e i tempi dei precedenti, differenziandosi come sempre per il taglio pratico e operativo.

Ne daremo notizia anche via e-mail per i Soci e il programma verrà riportato sul sito www.aigi.it

Agevolazioni per i Soci. Ulteriori in formazioni sul sito www.aigi.it

MILANO - SOLE 24 ORE CON IL PATROCINIO DI AIGI

Obiettivi: *L'obiettivo del Master è formare la complessa figura del consulente legale all'impresa, sia interno che esterno. Grazie al patrocinio di AIGI e all'appoggio degli studi legali più quotati nel settore si è strutturato un percorso formativo in grado di trasmettere le conoscenze giuridiche ed economiche necessarie per poter gestire con competenza le problematiche legali attinenti all'impresa.*

Destinatari: *Laureati in discipline giuridiche, anche avvocati*

Durata e Struttura: *Il Master, a numero chiuso e frequenza obbligatoria, ha una durata complessiva di 8 mesi, 5 d'aula a tempo pieno con inizio il 27 ottobre 2003, e 3 mesi di stage.*

A conclusione del periodo d'aula è previsto uno study tour presso le strutture comunitarie di Bruxelles.

Programma: *Il programma del Master si struttura in modo da offrire un quadro esaustivo di tutte le tematiche giuridiche necessarie per fornire una competente assistenza legale all'impresa. Verrà dunque approfondito l'ambito della contrattualistica e del diritto societario, per poi approfondire le tematiche attinenti il diritto tributario, del lavoro, fallimentare, amministrativo, comunitario, penale commerciale, intellectual property, ... Ai partecipanti verrà inoltre presentata la struttura aziendale, approfondendone in particolare gli aspetti bilancistici.*

Docenti: *La docenza è affidata a professionisti del settore che con una collaudata metodologia didattica e un taglio prettamente operativo assicurano un apprendimento approfondito della materia.*

Stage: *Lo stage, della durata di tre mesi, si svolge presso gli uffici affari legali di aziende e studi professionali specializzati in assistenza all'impresa.*

Quota di partecipazione: *La quota di partecipazione è di 11.000 euro + 20% iva, comprensiva del materiale didattico e dello study tour.*

Per informazioni: *Caterina Federici tel. 0230223373- Fax 0230223378 - E-mail: segreteria.scuola@ilsole24ore.com*

Agevolazioni per i Soci. Ulteriori in formazioni sul sito www.aigi.it

Corso on-line sul Diritto Societario • ELEA in collaborazione con AIGI

SEMINARI TELEMATICI SULLA DIFFUSIONE DELLE NOVITA' SUL DIRITTO SOCIETARIO

Iscrizioni ai seminari: *Per l'iscrizione ai seminari occorre compilare ed inviare via fax alla segreteria-corsi l'apposito Modulo di Iscrizione, disponibile sui siti di AIGI (<http://www.aigi.it>) e di ELEA (<http://www.elea.it>).*

Inizio: *L'intero intervento è previsto da Gennaio 2004 a Aprile 2004*

Durata: *I seminari - della durata di due ore ciascuno - saranno accessibili via internet dal proprio personal computer di studio, ufficio o casa.*

Le lectures - massimo due a settimana - si terranno dal lunedì al venerdì in orario 17.00-19.00;

Percorso formativo: *I partecipanti potranno seguire le “lectures” sul loro personal computer e porre domande (via e-mail) al termine della lezione: i docenti daranno le risposte ai quesiti posti durante*

Segnalati da AIGI

le lectures. Le risposte saranno fornite nei tempi previsti per l'effettuazione della lecture (due ore). Considerati i tempi saranno consentite al massimo cinque domande

Programma: Gli argomenti dei seminari riguardano globalmente "la costituzione di società, lo statuto, i patti parasociali"; "l'assemblea: le competenze, il funzionamento, il regime dei vizi"; "gli amministratori: figure e deleghe"; "i controlli: struttura e funzioni"; "le azioni, gli strumenti partecipativi; i patrimoni separati"; "il prestito obbligazionario"; "il bilancio"; "le modifiche statuarie e le operazioni sul capitale"; "le trasformazioni"; "la fusione e la scissione"; "lo scioglimento e la liquidazione"; "le società in accomandita per azioni"; "le società a responsabilità limitata"; "i gruppi di società : la responsabilità della controllante"; "i profili penalistici".

Quota di partecipazione: Euro 3.200,00 che prevede la partecipazione ai 15 seminari del ciclo. Per i soci AIGI la quota è di Euro 2.560,00 (-20%). I prezzi sono da intendersi al netto dell'I.V.A

Segreteria: sig.ra Francesca Petrone - tel. 06-39081328 – Fax-06-39081342 - e-mail: segreteria_dsocietario@elea.it

Agevolazioni per i Soci. Ulteriori informazioni sul sito www.aigi.it

FIRENZE, ROMA, NAPOLI - MASTER TAX CONSULTING FIRM 1° MASTER PER GIURISTA D'IMPRESA

Inizio: ottobre 2003

Durata: Ottobre 2003 – Marzo 2004

Programma:

Il giurista d'impresa , lineamenti di contabilità e bilancio

(Diritto societario, Principi di diritto tributario delle società, Diritto penale dell'impresa)

Corporate Governance

I contratti commerciali nazionali d' impresa

Contrattualistica societaria

Contrattualistica commerciale comunitaria ed interanzionale

Gli appalti ed i contratti con la pubblica amministrazione

Concorrenza e normativa Anti-trust

Gestione della conflittualità

Diritto bancario e contrattualistica finanziaria

Tutela del contraente debole e responsabilità amministrativa delle società

Il diritto del lavoro e l'impresa

Diritto delle assicurazioni

Quota partecipazione: La quota di partecipazione al Master pari a Euro 2.400+Iva20%

Segreteria: 06 66152590

Agevolazioni per i Soci. Ulteriori informazioni sul sito www.aigi.it

Segnalati da AIGI

Milano – Just Legal Service

Master in Diritto e Procedura Amministrativa MDPA

Master in Diritto commerciale e Societario

Master in Diritto del Lavoro e gestione delle Risorse Umane

Segreteria: JUST LEGAL SERVICES - SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE

Via Laghetto, 3 - 20122 MILANO TEL: 02 7742881 R.A. FAX: 02 77428820

e-mail: info@justlegalservices.it <http://www.justlegalservices.it>

Agevolazioni per i Soci. Ulteriori in formazioni sul sito www.aigi.it

TORINO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE SAA “MASTER PER GIURISTI DI IMPRESA”

Inizio: lunedì 6 ottobre

Durata: 12 mesi. Frequenza obbligatoria di 15 ore settimanali, ripartite su tre giorni (5 ore al giorno) per complessive 550 ore di didattica

Programma: MATERIE GIURIDICHE (340 ore; 32 crediti): Diritto commerciale (Diritto societario, Diritto fallimentare, Diritto bancario, Diritto assicurativo, Diritto dei mercati mobiliari); Diritto del lavoro; Diritto industriale; Contratti d'impresa e arbitrato (elementi); Diritto penale commerciale; Diritto dell'ambiente; Diritto privato UE; Diritto tributario.

MATERIE FINANZIARIE E CONTABILI (70 ore; 8 crediti): Contabilità d'impresa; Controllo di gestione; Contabilità ambientale; Finanza aziendale; Finanza internazionale; Economia internazionale; Statistica.

MATERIE TRIBUTARIE (50 ore; 6 crediti): Sistema tributario; Diritto tributario e impresa (nazionale e internazionale); Diritto penale tributario; Processo tributario; Contratti della Pubblica Amministrazione e impresa.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E MANAGERIALI (40 ore; 4 crediti): Ruolo dei giuristi di impresa; Comunicazione; Gestione e valorizzazione delle risorse umane; Tecnologie dei processi produttivi; Marketing; Strategie aziendali; Politiche commerciali: Etica e deontologia.

INGLESE GIURIDICO (30 ore; 2 crediti*).

INFORMATICA GIURIDICA (20 ore; 2 crediti): Supporti informatici; Software per il giurista di impresa; Gestione di banche dati.

Quota di partecipazione: La quota di iscrizione al Master comprensiva di tasse e contributi è di Euro 7.500,00. Per i partecipanti al Master potranno essere istituite borse di studio, che coprano i costi del Corso.

Segreteria: Via Ventimiglia, 115 Torino 10126 TORINO

Tel.: 011-6399256-240 (centralino 011-6399) Fax 011-6399274 e-mail: mgi@saa.unito.it

Agevolazioni per i soci: NO

Milano – Università Bocconi, Istituto di Diritto Comparato Angelo Sraffa CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER GIURISTI DI IMPRESA

Durata: 8 mesi

Informazioni reperibili sulle pagine del sito IDC

ISTITUTO DI DIRITTO COMPARATO - IDC

Tel: +39 02 5836.5226/5231/5221

e-mail: daniela.bertotti@uni-bocconi.it

Agevolazioni per i soci: NO

Segnalati da AIGI

Castellanza – LIUC Libera Università Carlo Cattaneo
ECONOMIA E DIRITTO DELL'IMPRESA M.E.D.I.

Inizio: Le preiscrizioni al Master saranno aperte fino al 19 dicembre 2003.

Quota di partecipazione: La quota di partecipazione al Master è di Euro 7.000,00.

Informazioni: LIUC Coordinamento Master – Corso Matteotti 22 – 21053 Castellanza VA
tel 0331 572379; e-mail master@liuc.it

Agevolazioni per i soci: NO

Roma –LUISS Management
GIURISTA INTERNAZIONALE D'IMPRESA

X^a edizione, 04/11/2003 - 16/04/2004

Quota di partecipazione: euro 8.500,00 + IVA 20%

Ulteriori informazioni numero verde 800-901194
mailto:giuridiconormativa@lma.it

Agevolazioni per i soci: NO

Nuovi Soci

E'

con piacere che riportiamo i nominativi dei Soci ammessi nella seduta del Comitato Direttivo del 21 ottobre 2003. Rileviamo il continuo interesse di molti Giuristi di Impresa a far parte dell' AIGI e, nel rinnovare Loro il benvenuto, Li sollecitiamo ancora una volta a farsi parte attiva e propositiva per tutta l'Associazione.

Soci ordinari

Seduta del 15-05-2003

AGAZZI Daniela (Italcementi)
COSTA Fabrizio (Piaggio & C)
COVA Bruno (FIAT)
CRESPI Maria Luisa (Autostrada Serr-MI-Ponte Chiasso)
CRICCA Raffaele (CAB Assicurazioni)
MARCHESE Angelica (CAP Gemini Ernst&Young)
MASSARELLI Emiliano (Compass)
MATTEO Antonio (Natuzzi)
OSTORERO MAMEL Marco (ASL3 Torino)
SAPPA Giovanni (Ferrero)

Seduta del 13-10-2003

AMICONI Cesare (Università degli Studi, Brescia)
BATTISTA Roberto (Società It. per Condotte d'Acqua)

BELLI VALETTA MORENA (Michelangelo Ergo Previdenza)
BERRETTI Simona (Lloyd Adriatico- Trieste)
BRIUGLIO Sara (Italtel)
CARINA Marco (Padana Assicurazioni)
CARRA' Claudio (Nuova Pignone)
CAVANI Italo (Università degli Studi-Modena)
CIPRIANO Piero (Sviluppo Italia)
FRACASSIN Barbara (Telsey)
IZZO Rita (Albacom)
RECANATESI Paolo (Medtronic Itali)
RUBINI Maurizio (Diners Club Italia)
TACCO Danilo (Seat Pagine Gialle)
ZACCARIA Pierluigi (Shell Italia)
ZANI Francesco (Deloitte Touche Tomatsu)

Segnalazioni bibliografiche

Titolo: **Il Nuovo Diritto societario VOL. XXIX**
(la trattazione di un autorevole esperto, membro della Commissione ministeriale di riforma)
Autore: **Francesco Galgano**
Pagine: **XXIV-564 ISBN 88-13-24526-2** *(Corredato da indice analitico e bibliografico)*
Editore: **Cedam**
Prezzo: **Euro 55**

TRATTATO DI DIRITTO COMMERCIALE E DI DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA

Il testo è dedicato alla recentissima riforma organica del diritto delle società di capitali e delle società cooperative (d. lgs. 17.01.2003 n. 6), che è la più vasta ed organica che il codice civile abbia ricevuto nei sessant'anni dalla sua entrata in vigore. Gli operatori giuridici, in particolar modo avvocati, dottori commercialisti, notai, potranno avvalersi di questa indispensabile opera per lo studio delle profonde modificazioni apportate nei vari modelli operativi d'impresa, resi più flessibili e più adatti ad affrontare l'evoluzione e il dinamismo dei mercati attuali.

Il libro - come afferma nella Prefazione lo stesso Autore - è stato pensato e scritto contemporaneamente alla partecipazione ai lavori della Commissione, frutto di una singolare esperienza, unica nella vita di un giurista: quella del contemporaneo svolgimento, in una medesima unità di tempo, del lavoro di innovazione legislativa e dell'opera di elaborazione concettuale e sistematica ad essa relativa, non senza interazione o reciproca interferenza fra i due momenti.

INDICE: Prefazione – Indice bibliografico – I: Nozione di società per azioni. II: L'impresa in forma di società per azioni. III: Costituzione della società. IV: Società per azioni e personalità giuridica. V: Le azioni. VI: Le partecipazioni azionarie e i gruppi di società. VII: L'assemblea. VIII: Gli amministratori. IX: I sindaci, il revisore contabile e i sistemi alternativi di amministrazione e controllo. X: Il bilancio. XI: Le modificazioni dello statuto. XII: Il prestito obbligazionario. XIII: Lo scioglimento della società. XIV: Società con azioni quotate in borsa. XV: Le società per azioni in mano pubblica. XVI: La società in accomandita per azioni. XVII: La società a responsabilità limitata. XVIII: Le società cooperative. XIX: Trasformazione, fusione e scissione delle società. XX: L'insider trading. XXI: Il mercato finanziario e l'OPA. Indice analitico.

a cura di **SERGIO MARINI**

Segnalazioni bibliografiche

Titolo: **La Società dei Leader**
Autore: **Marco V. Maroino**
Editore: **Francoangeli, 2003**
Pagine: **160**
Prezzo: **15,50 Euro**

Il libro di Marco V. Maorino – arricchito da efficaci quadri sinottici all'inizio di ogni capitolo e da efficaci schematizzazioni grafiche che ne agevolano la consultazione, nonché da un'ampia bibliografia di autori pressoché esclusivamente stranieri, ciò che ulteriormente valorizza il lavoro dell'Autore – costituisce una stimolante lettura per quanti, compresi i giuristi di impresa, lavorano all'interno di comunità organizzate in cui necessariamente vige, indipendentemente dalle loro dimensioni, un sistema di potere gerarchizzato ai cui vertici si trovano i cosiddetti "capi", i quali spesso sono anche manager, ma assai raramente sono leader nell'accezione positiva e "rivoluzionaria" validamente rappresentata nel saggio.

L'Autore – affermato consulente aziendale e tra i primi in Italia ad avere studiato la leadership – non solo analizza (anche attraverso un'approfondita ricerca sul campo) la figura soggettiva del leader, ma – ed è questo uno degli aspetti più interessanti e originali del volume – descrive compiutamente anche le figure costituenti il team che deve circondare il leader stesso, affinché questi sia posto nelle condizioni ideali per operare con successo "nelle acque tumultuose del cambiamento". Ecco che così salgono alla ribalta – non come mere comparse ma come veri coprotagonisti – i "follower" e i "trascinatori", due distinte categorie di collaboratori, ciascuna dotata di proprie specifiche caratteristiche qualitative (che, nel caso del "follower", se adeguatamente sviluppate, consentiranno la nascita di un nuovo leader.

Assai illuminante è, inoltre, la chiara e netta distinzione tra il manager e il leader, tra i quali sovente si tende a confondere: mentre il primo comanda sulla base della realtà presente e, ponendosi come obiettivo il conseguimento di risultati nel breve periodo, si limita a chiedere "l'esecuzione intelligente di ciò che è già stato deciso", il secondo, attraverso la sua capacità attrattiva, mira a conseguire, nel medio periodo, i risultati "sfidanti" che si è posto e che ha (pro)posto al suo team, tramite il coinvolgimento valoriale ed emotivo delle persone che lo compongono.

Tali mete difficili, "sfidanti", possono essere raggiunte unicamente grazie a una leadership non solitaria, bensì condivisa, anzi "diffusa", con ciò intendendosi che la struttura di governance impostata al vertice deve poi analogamente riprodursi pure ai livelli inferiori ad opera del team vincente. In sintesi "governo deve generare governo".

Ma per passare dal modello manageriale (push) al modello del leader (pull), occorre un "salto mentale" che non tutti i capi ma i soli leader sono in grado di compiere.

Rispetto al tradizionale capo carismatico, che si dispone di una capacità attrattiva ma fine a se stessa e sterile nell'ottica della realizzazione del cambiamento, il leader (la cui intelligenza, oltre che cognitiva, deve soprattutto essere "sociale-pragmatica") è proattivo, motivante, sfidante, e solo in quanto gode di credibilità è anche carismatico, seppure – a dispetto di quanto spesso si creda – è e resta inevitabilmente imperfetto.

Ed è proprio tale credibilità di cui il leader gode presso il suo team che consente di creare in quest'ultimo la "weness", vale a dire il "senso del noi".

Intrigante, inoltre, è l'(apparentemente ardito) accostamento tra amore e leadership, laddove si afferma che "ogni volta che si incontra un vero leader, al di là della logica del suo fare, delle sue eccellenze e delle avventure che con il supporto dei suoi sa porre in essere, il collante che tiene insieme il tutto è un trasporto emotivo, una passione che si sostanzia in un "atto di amore". Ciò che permette, appunto, l'acquisizione, da parte del gruppo della "weness".

Da ultimo, il volume fornisce le linee guida utili per controllare e supportare la leadership: solamente tramite gli strumenti per "apprendere sulla leadership", infatti, sarà possibile distinguere tra i leader positivi e quelli negativi, malvagi, di cui sono ricche di esempi sia la storia antica e recente sia la cronaca.

a cura di *ANGELO ROGNONI*

Segnalazioni bibliografiche

Titolo: I consumatori e la giustizia. Conciliazione e arbitrato: l'evoluzione europea e l'esperienza nazionale
Autore: Valeria Caspani
Editore: Casa Editrice La Tribuna - Piacenza 2002
Pagine: 534
Prezzo: Euro 23

Il volume affronta il tema dell'accesso dei consumatori alla giustizia, che da tempo è al centro dell'attenzione degli Organi comunitari.

L'opera si propone, in particolare, di introdurre il lettore ai differenti mezzi di composizione extragiudiziale delle liti attualmente a disposizione dei consumatori ed imprenditori.

Le soluzioni arbitrali e conciliative sono approfondite avendo sempre presenti le esigenze operative inerenti il ricorso alle procedure medesime: si segnala, a questo proposito, l'inserimento in appendice di documentazione di peculiare utilità come i regolamenti in uso presso il sistema delle Camere di Commercio e la relativa modulistica; sono, inoltre, riportati regolamenti e modulistica attinenti ulteriori sedi e procedure offerte nel nostro Paese ai consumatori, quali la conciliazione Telecom Italia/Associazioni dei consumatori, nonché Poste Italiane/Associazioni dei consumatori.

La conciliazione è analizzata nel contesto evolutivo che ne caratterizza lo sviluppo: il lettore può, così, prendere cognizione dei tratti del network europeo per la conciliazione on line (EEJ-NET), del formulario europeo e del servizio conciliativo on line della Camera di Commercio di Milano, infine degli indirizzi dei quali sono espressione numerose proposte legislative.

Il testo è aggiornato con: il D.Lgs n.24 del 2 febbraio 2002 attuativo della Direttiva 1999/44/CE; con il Libro Verde, relativo ai metodi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale del 19 aprile 2002; con la Comunicazione della Commissione UE del 7 maggio 2002 sulla "Strategia della politica dei Consumatori 2002-2006".

In definitiva, il lavoro di Valeria Caspani presenta innegabili aspetti di utilità a differenti livelli: rappresenta, infatti, uno strumento di studio e di approfondimento per il ricercatore ed, al contempo, una guida dagli spiccati aspetti pratici per l'operatore che necessita di orientarsi fra procedure alternative fra loro, ma dalle differenti implicazioni.

L'Autrice, che ha maturato esperienze conciliative inerenti controversie transnazionali, è stata conciliatrice nel progetto Telecom e in quello della Camera di Commercio di Milano, come testimoniano suoi precedenti scritti, nonché la sua attività di docenza, approfondisce anche il tema dello sviluppo della conflittualità correlata ai conflitti 'transfrontalieri', che ha indotto la Commissione europea a delineare (Raccomandazione del 4 aprile 2001) l'istituzione di una rete europea di composizione extragiudiziale dei conflitti riposta sulla creazione di un organismo ad hoc in ogni Stato membro mediante il quale le piccole imprese ed i consumatori possano accedere a soluzioni extragiudiziali di composizione dei conflitti.

Merita, infine, ricordare che il Codice deontologico degli avvocati della Comunità europea (ratificato dal Consiglio Nazionale Forense in data 23 giugno 1989) fa obbligo all'avvocato (art. 2.7) "di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del suo cliente": ciò consente di prospettare l'esistenza di un vero e proprio dovere deontologico del legale di suggerire le soluzioni conciliative e, più in generale, quelle extragiudiziali, qualora ciò comporti la miglior tutela degli interessi del cliente.

a cura di *CESARE VACCA'*

Associazione Italiana Giuristi di Impresa

Organi Collegiali

Consiglio Generale

Ermanno Cappa (Presidente)	Banca Regionale Europea
Giovanna Ligas (Vice Presidente Vicario)	Hewlett-Packard Italiana
Silvia Bonacossa	Xerox
Luca Bonzanini	Banca Popolare di Bergamo
Stelio Campanale	Natuzzi
Carlo Cesare Carli	Accademia Europea - Centro Studi "tecnojus"
Guido Corsi	Dalmine
Daniela De Paoli	IPSE 2000
Bruno Felice Duina	Siemens Mobile Communication
Fulvio Franzini	Ernst & Young
Franco Guariglia	Barilla
Francesco Isaia	Seat Pagine Gialle
Alberto Plini	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
Enzo Pulitanò	RCS Editori
Christiana Trognoni	Merloni Elettrodomestici

Comitato Direttivo

Ermanno Cappa (Presidente)	Banca Regionale Europea
Giovanna Ligas (Vice Presidente Vicario)	Hewlett-Packard Italiana
Luca Bonzanini	Banca Popolare di Bergamo
Carlo Cesare Carli	Accademia Europea - Centro Studi "tecnojus"
Daniela De Paoli	IPSE 2000
Enzo Pulitanò	RCS Editori

Collegio dei Revisori

Fabio Del Zanna (Presidente)	Aigi
Oronzo Chiarullo (Effettivo)	S.G.A. spa
Giovanni Maria D'Amico (Effettivo)	Cremonini
Ubaldo Percivalle (Supplente)	Philips Medical System/ATL
Felice Vella (Supplente)	Pontello

Collegio dei Proviviri

Marco Sica (Presidente)	Studio Sica
Graziano Molinari (Effettivo)	Italcementi
Claudio Sartorelli (Effettivo)	Enel
Guglielmo Lotti (Supplente)	Banca Intesa BCI
Oscar Boschetti (Supplente)	Pirelli

Associazione Italiana Giuristi d'Impresa

Presidente: Ermanno **CAPPA**
Banca Regionale Europea Tel. 02-72121480

Vicepresidente Vicario Giovanna **LIGAS**
Hewlett Packard Italia Tel. 02-92122471

Rapporti con ECLA Enzo **PULITANO'**
RCS Editori Tel. 02- 25843018

Relazioni Esterne Carlo Cesare **CARLI**
Accademia Europea
Centro Studi 'tecnojus' Tel. 06-6380336

Editoria Luca **BONZANINI**
Banca Popolare di Bergamo Tel. 035- 392904

AIGIinform Bruno Felice **DUINA**
Siemens Mobile Communication Tel. 02-27335145

Segretario Tesoriere Mariella **SFERRUZZA CORFIATI**
AIGI Tel. 02- 86982383

Responsabili Sezioni Territoriali

Lombardia e Liguria Silvia **BONACOSSA**
Xerox Tel. 02-50989722

Centro Carlo Cesare **CARLI**
Accademia Europea
Centro Studi 'tecnojus' Tel. 06-6380336

Piemonte Francesco **ISAIA**
Seat Pagine Gialle Tel. 011-4352279

Emilia Romagna/Marche Franco **GUARIGLIA**
Barilla Tel. 0521-262342

Triveneto Lorena **CAPUTO**
HOLZBAU Tel. 0472-822666

Sud Stelio **CAMPANALE**
Industrie Natuzzi Tel. 080-8820240
